

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

Verbale della Seduta del
Consiglio Comunale
in videoconferenza

dd. 15 APRILE 2021
ad ore 20,30

Il giorno **QUINDICI** del mese di **APRILE** dell'anno **DUEMILAVENTUNO**, alle **ore 20,30** in videoconferenza, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica (mediante streaming) di prima convocazione (Avviso di convocazione prot. n. 4061 dd. 08.04.2021 ed integrazione urgente prot. n. 4279 dd. 13.04.2021).

Presenti n. 14 Consiglieri:

1. ALTERIO MARIA RITA
2. ANTOLINI EUGENIO
3. BERTASO DANIELE
4. CAPPELLO OMAR
5. FAILONI MARIO
6. FIORONI GIANMARCO
7. GIRARDINI MIRELLA
8. NICOLUSSI FEDERICO
9. PAROLARI ROMINA
10. SALVATERRA FERRUCCIO
11. SANTONI KARYN
12. SFORZA MIRKO
13. STEFANI ROBERTO
14. ZAMBONI ROBERTO

Assenti giustificati i signori:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. DORNA LUCA | |
| 2. ARMANI ALBERTO | ENTRA AL PUNTO 5 |
| 3. ROSSARO NICOLA | ENTRA AL PUNTO 5 |
| 4. SCALFI LUCA | ENTRA AL PUNTO 4 |

Assiste in videoconferenza il Segretario Generale dott. Diego Viviani, presente in Municipio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Mirella Girardini, in videoconferenza e presente nella sede Municipale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno.

ORDINE DEL GIORNO
del **15 APRILE 2021**

1. Nomina scrutatori. Approvazione verbale della seduta precedente dd. 26 febbraio 2021.
2. Eventuali domande di attualità.
3. Approvazione variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2020 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento.
4. Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento. Approvazione bilancio di previsione 2021.
5. Gestione del servizio di asilo nido comunale di Tione di Trento mediante affidamento a terzi. Approvazione del capitolato speciale ed atti connessi.
6. Esame e approvazione della "Convenzione per il riparto della spesa per la gestione delle iniziative proposte dal Distretto Family della Val Rendena nell'ambito dei progetti previsti dal Piano di Zona delle politiche familiari".
7. Esame ed approvazione convenzione per gestione piscina coperta di Spiazzo nel periodo 18 marzo 2021 – 17 marzo 2022.
8. Trasferimento alla Comunità delle Giudicarie dell'esercizio delle funzioni comunali in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale (estivo ed invernale) e bici – bus per i Comuni della Val Rendena ed il Comune di Tione di Trento anni 2021-2026.
9. Integrazione al Regolamento comunale per la concessione di contributi ad Enti, Associazioni e soggetti privati e per la partecipazione e la promozione di iniziative e manifestazioni.
10. Esame ed approvazione del nuovo "Regolamento per l'utilizzo del servizio di bike sharing a Tione di Trento".
11. Consigliere incaricato per la Frazione di Saone. Provvedimenti in merito.
12. Autorizzazione ai sensi dell'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. al rilascio del permesso di costruire in deroga per i lavori di recupero tramite demolizione e ricostruzione della p.ed. 1008 in C.C. Tione I^ parte, località Lavazedol.
13. Canone mercatale. Approvazione del regolamento comunale.
14. Determinazione del Canone di Posteggio per l'anno 2021 e seguenti.

Punto 1 all'O.d.G.

OGGETTO Nomina scrutatori. Approvazione verbale della seduta precedente dd. 26 febbraio 2021.

La Presidente, constatata tramite appello nominale la presenza in collegamento del numero legale dei Consiglieri, apre la seduta pubblica dando il via allo streaming per il pubblico.

Nomina scrutatori i Consiglieri Cappello Omar e Sforza Mirko.

Pone quindi in approvazione il verbale della seduta del 26 febbraio 2021 che viene approvato con n. 13 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Santoni) espressi per appello nominale dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti.

Punto 2 all'O.d.G.

OGGETTO: Eventuali domande di attualità

Non sono pervenute domande di attualità.

Punto 3 all'O.d.G.

Deliberazione n. 13/2021 dd. 15.04.2021

OGGETTO: Approvazione variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2020 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento.

NC

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 58/2019 dd. 27.12.2019, esecutiva, mediante la quale veniva approvato il Bilancio di previsione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento per l'anno 2020.

Sulla base della proposta formulata dall'Assemblea del Corpo con nota prot. n. 116/2020 dd. 27.11.2020 pervenuta a questo Comune in data 3 marzo 2021, il Presidente del Consiglio comunale fa presente che si rende necessario introdurre le conseguenti variazioni nel bilancio stesso:

	Competenza €	Capitolo
Le maggiori entrate ammontano complessivamente a	382,70	1.035 Proventi diversi + € 135,59 3.095 Assegnazioni del Comune - € 274,89 4.150 Altre partite di giro + € 522,00
Totale delle variazioni in aumento dell'attivo	382,70	
Le maggiori uscite ammontano complessivamente a	382,70	1.02.245 Manutenzione str. macchine ed attr. di servizio + € 135,59 2.05.410 Pompe, carrelli ed attrezzature d'officina - € 274,89 3.440 Altre partite di giro + € 522,00
Totale delle variazioni in aumento del passivo	382,70	

Dopo esauriente discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione.

Vista la proposta di sistemazione ed assestamento del bilancio di previsione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento per l'esercizio 2020.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e s.m., in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, onde comunicarne a breve l'esito al Corpo dei Vigili del Fuoco.

Visto il C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e s.m.

Richiamate le disposizioni che regolano l'ordinamento dei Corpi Volontari contenute nella L.R. 20.08.1954 n. 24 e nel Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della giunta Regionale in data 2.12.1954, n. 92, nonché nella L.P. 2.8.1988, n. 26.

Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per appello nominale dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

- 1. di introdurre**, per i motivi in premessa esposti, le variazioni di assestamento al Bilancio di previsione per l'esercizio 2020, del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento di cui in premessa, comportanti le seguenti operazioni:

Cap.	Stanziamiento precedente €	Variazione €	Stanziamiento definitivo €
Cap. 1.035 Entrata	1.500,00	Maggiore entrata 135,59	1.635,59
Cap. 3.095 Entrata	45.064,66	Minore entrata 274,89	44.789,77
Cap. 4.150 Entrata	1.500,00	Maggiore entrata 522,00	2.022,00
TOTALI		382,70	
Cap. 1.02.45 Uscita	5.700,00	Maggiore uscita 135,59	5.835,59
Cap. 2.05.410 Uscita	10.000,00	Minore uscita 274,89	9.725,11
Cap. 3.440 Uscita	1.500,00	Maggiore uscita 522,00	2.022,00
TOTALI		382,70	

2. di dichiarare la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con n. 14 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi per appello nominale dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.

- 3. di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama

la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

Punto 3 all'O.d.G.

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Failoni comunicando che il Corpo dei Vigili del Fuoco ha chiesto una variazione al bilancio 2020 che pareggia su € 382,7; la variazione è stata precedentemente approvata dall'Assemblea del Corpo.

Punto 4 all'O.d.G.

Deliberazione n. 14/2021 dd. 15.04.2021

OGGETTO: Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tione di Trento. Approvazione bilancio di previsione 2021.

NC

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che entra in collegamento on line il Consigliere Scalfi Luca. Presenti in collegamento on line n. 15 Consiglieri.

Dato atto che, sulla base delle disposizioni che regolano l'ordinamento dei Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco contenute nella legge regionale 20 agosto 1954 n. 24 e nel Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 2 dicembre 1954 n. 92, nonché nella L.P. 22 agosto 1988 n. 26, da parte del Comandante del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Tione di Trento è stato proposto lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 secondo i modelli in uso in base alla vigente normativa della Provincia Autonoma di Trento.

Dato atto inoltre che, in base all'art. 41 della L.P. 10 gennaio 1992 n. 2, i Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari sono classificati in base alla dimensione demografica della parte di territorio comunale di costituzione del Corpo e che agli stessi viene assegnato un concorso finanziario costituito da una quota fissa, correlata alla classe, e da una quota variabile correlata ai seguenti parametri:

a) numero dei vigili del fuoco in servizio attivo e dei vigili allievi, risultanti alla data del 31 ottobre dell'anno precedente, certificato dal servizio antincendi;

b) numero degli occupati nel settore dell'industria e dell'artigianato e numero dei posti letto nel settore turistico riferito nell'ambito di competenza di ciascun corpo alla data di cui alla lettera a);

c) grado di attività interventistica dei Corpi volontari riferito all'anno precedente.

Considerato che si è presa visione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2021 e del fatto che è prevista l'erogazione a carico del bilancio comunale dei seguenti contributi:

- per il pareggio della PARTE ORDINARIA del bilancio:

al Corpo Volontario del Capoluogo (cap. 2.055)	€. 16.500,00
Totale contributi a carico del Comune	€. 16.500,00

- per il pareggio della PARTE STRAORDINARIA del bilancio:

al Corpo Volontario del Capoluogo (cap. 3.095)	€. 40.000,00
Totale contributi a carico del Comune	€. 40.000,00

dando atto che l'importo del contributo straordinario del Comune esposto in bilancio per € 40.000,00 verrà corretto ed adeguato all'importo di € 50.789,77 con variazione

al bilancio da parte dell'assemblea del Corpo come da impegno comunicato con nota prot. 37/2021 dd. 18.02.2021 pervenuto al prot. comunale 1901 dd. 19.02.2021.

Accertato che lo schema di Bilancio è stato vistato con parere tecnico favorevole in data 2 marzo 2021 dal Dirigente del Servizio Antincendi della Provincia Autonoma di Trento.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e s.m., in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Segretario Generale e contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e s.m.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 15 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti espressi per appello nominale dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare, richiamando le precisazioni in premessa, il Bilancio di previsione per l'anno 2021 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco regolarmente istituito in questo Comune, nelle seguenti risultanze finali in termini di competenza:

BILANCIO DEL CORPO VOLONTARIO del capoluogo (COMPETENZA)

ENTRATA	
Tit. 01 Entrate ordinarie per servizi retribuiti	€ 10.100,00
Tit. 02 Entrate derivate da contributi di parte corrente ed assegnazioni di Enti	€ 30.600,00
Tit. 03 Entrate derivanti da alienazioni, contributi in c/capitale ed assegnazioni di enti o privati	€ 47.600,00
Tit. 04 Entrate per partite di giro Avanzo di amministrazione	€ 2.600,00
TOTALE ATTIVO	€ 136.936,82
SPESA	
Tit. 01 Spese correnti	€ 40.700,00
Tit. 02 Spese in conto capitale	€ 93.636,82
Tit. 03 Spese per partite di giro	€ 2.600,00
TOTALE PASSIVO	€ 136.936,82

2. **di dare atto che sono previsti** a carico del Bilancio comunale dell'esercizio 2021 cap. 865 codice bilancio 11.01.01 e cap. 3226 codice bilancio 11.01.02 i seguenti contributi ordinari e straordinari, in favore del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco regolarmente istituito in questo Comune, a pareggio del bilancio di previsione per l'esercizio 2021:

CORPO VOLONTARIO del Capoluogo	AMMONTARE DEL	
	Contributo Ordinario	Contributo Straordinario
	16.500,00	40.000,00
TOTALI	16.500,00	40.000,00

dando mandato alla Giunta comunale di adottare gli atti necessari all'impegno e liquidazione degli stessi per l'ordinario in seguito a semplice richiesta e per lo straordinario previa dimostrazione della spesa sostenuta, specificando che la somma di € 40.000,00 prevista nel bilancio di previsione 2021 dei Vigili del Fuoco quale contributo straordinario del Comune di Tione di Trento verrà corretta ed adeguata all'importo di € 50.789,77 con variazione al bilancio da parte dell'assemblea del Corpo come da impegno comunicato con nota prot. 37/2021 dd. 18.02.2021 pervenuto al prot. comunale 1901 dd. 19.02.2021.

3. **di dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con n. 15 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi per appello nominale dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.
4. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

Punto 4

INTERVENTI

Dato atto che nel corso della discussione del presente punto entra in videoconferenza il Consigliere Luca Scalfi.

Relaziona l'Assessore Mario Failoni. Come ogni anno il Consiglio comunale deve esprimersi sul bilancio dei Vigili del fuoco. Vi è il parere favorevole del Servizio Antincendi della PAT. Il bilancio pareggia in € 136.936,82 e viene descritto l'ammontare dei vari titoli di entrata e di uscita.

Ricorda che vi sono impegni anche per il Comune di Tione verso il Corpo e precisamente € 16.500,00 in parte ordinaria (contributo ordinario 2021) ed € 6.000,00 in parte straordinaria (contributo straordinario 2021) come da bilancio comunale.

Punto 5 all'O.d.G.

Deliberazione n. 15/2021 dd. 15.04.2021

OGGETTO: Gestione del servizio di asilo nido comunale di Tione di Trento mediante affidamento a terzi. Approvazione del capitolato speciale ed atti connessi.
MZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che entrano in collegamento on line i Consiglieri Armani Alberto e Rossaro Nicola. Presenti in collegamento on line n. 17 Consiglieri.

Sentito l'intervento dell'Assessore Alterio.

Premessa.

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni residenti nel Comune di Tione di Trento: costituisce un importante supporto educativo alle famiglie in un contesto di crescita e di socializzazione per il bambino oltre che un contesto privilegiato di prevenzione in quanto crea un ambiente favorevole di promozione dell'agio per i piccoli e di sostegno alle capacità genitoriali.

Dato atto che alla luce delle acquisizioni teoriche consolidate nel corso dei decenni e dello sviluppo dei servizi sociali per i bambini, in questi ultimi anni è stata evidenziata l'esistenza di forti nessi tra gli investimenti per l'infanzia e la capacità dei diversi Paesi nel generare sviluppo e nel superare la crisi: le politiche di conciliazione in generale e l'accesso a servizi per l'infanzia in particolare costituiscono il principale fattore in grado di influenzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e l'inclusione sociale di tutti i componenti della famiglia.

Rilevato che il sistema dei servizi socio educativi che il Comune di Tione di Trento offre alla propria Comunità è regolato da una normativa provinciale, la L.P. 12 marzo 2002 n. 4, come modificata dalla L.P. 19 ottobre 2007 n. 17, dalle relative disposizioni attuative e da una serie di disposizioni dettate dal Comune, come il Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia ed alcune deliberazioni adottate dalla Giunta comunale nel corso degli anni dall'istituzione del servizio.

Il servizio di gestione dell'asilo nido comunale di Tione di Trento è stato dato in gestione a soggetti terzi rispetto all'Amministrazione mediante l'espletamento di adeguate procedure ad evidenza pubblica a far data dalla sua istituzione e considerato che, causa Covid19, ed ai sensi dell'art. 27 della L.P. 3/2020 per l'ultimo anno educativo, 2020/2021, vi è stata proroga al precedente gestore e che ora è necessario procedere in merito ad un nuovo affido.

Il contratto d'appalto del servizio attualmente in essere scadrà il 31 luglio

2021 e pertanto si rende necessario prevedere la futura forma di gestione al fine di garantire la continuità del servizio.

Relativamente alla procedura da seguire per l'affidamento a terzi del servizio in oggetto si fa presente che, nel corso del 2016, il complesso normativo che regola la contrattualistica pubblica ha subito importantissime novità che hanno coinvolto anche il settore dei servizi educativi per la prima infanzia. L'entrata in vigore di una nuova normativa sia a livello nazionale (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) che provinciale (L.P. n. 2/2016 e s.m.) in recepimento, fra l'altro e per quanto qui di interesse, della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, ha comportato importanti e significative novità nell'ambito degli appalti pubblici soprattutto per quanto attiene i servizi socio-educativi per l'infanzia che sono entrati a pieno titolo nell'area di influenza della normativa comunitaria, quanto meno se di importo superiore alla soglia di 750.000,00 euro, valore che è previsto, nel caso di affido per tre anni più eventuali altri due di proroga, venga superato stante che la spesa attuale annua ammonta ad oltre € 400.000,00.

Per quanto attiene la forma gestionale si intende riconfermare la scelta già precedentemente effettuata di affidare a terzi il servizio attraverso l'espletamento di una gara con procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il periodo di anni 3 eventualmente rinnovabili di 2 anni.

Tale scelta trova fondamento nella valutazione positiva del modello gestionale fin qui utilizzato e nelle seguenti ulteriori motivazioni:

- a. Il Comune non è dotato di una struttura organizzativa che per risorse umane e professionalità sia in grado di gestire direttamente il servizio di asilo nido;
- b. L'individuazione dell'affidatario del servizio attraverso una procedura ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dà garanzie che il soggetto gestore avrà l'esperienza ed i requisiti professionali per una gestione efficiente del servizio istituzionale, ma anche per l'attivazione e la promozione di attività integrative volte a valorizzare la struttura stessa;
- c. Dal punto di vista economico una gestione imprenditoriale del servizio potrà garantire al Comune un contenimento dei costi pur garantendo un elevato standard di qualità;
- d. L'affidamento del servizio per la durata di 5 anni (tre anni più eventuale rinnovo di due anni) rappresenta un termine di durata congruo per consentire al soggetto gestore di operare i necessari investimenti in termini di risorse umane e strumentali. Inoltre tale durata consente l'abbattimento del rischio di discontinuità educativa e gestionale connesso a durate inferiori: ciò va a vantaggio innanzitutto dell'utenza grazie alla maggior durata e stabilità nella gestione che per un servizio di questo tipo costituisce un elemento di particolare importanza e garanzia di qualità per la delicatezza delle relazioni. Tale lasso temporale consente una maggior stabilità per le imprese, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e favorendo un maggior impegno rispetto a quello che essi potrebbero dedicare per un contratto di durata limitata. La durata di 5 anni garantisce altresì una maggior stabilità per i dipendenti delle Imprese che si vedono assicurato per un periodo di anni sufficientemente lungo un preciso impegno occupazionale, senza essere esposti a continui cambi di appalto (con i contenziosi che ne possono conseguire) ed a possibili fuoriuscite dal mercato del lavoro che, anche se in ipotesi non definitive, determinano sempre ricadute molto negative sia sul

singolo soggetto che le subisce che sulla collettività tutta che ne sopporta le conseguenze sociali.

Altro elemento su cui si è incentrata l'analisi dell'Amministrazione comunale è quello attinente al criterio di aggiudicazione da individuarsi in quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia per adeguamento ad un preciso dettato normativo portato dall'art. 16 della L.P. n. 2/2016 e s.m. sia perché consente di valutare le offerte presentate non solo in base ai parametri di convenienza economica, ma anche e soprattutto sulla base di elementi qualitativi relativi alla proposta educativa ed alla capacità gestionale indicate nel progetto proposto dai partecipanti alla gara. Tale criterio consente di valorizzare alcuni aspetti ulteriori rispetto al prezzo a vantaggio di scelte premianti. Pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte minore del punteggio complessivo; infatti il predetto criterio di aggiudicazione permette di valutare l'offerta sulla base di una proposta progettuale che metta in risalto la collaborazione e l'apporto di particolari competenze da parte di operatori presenti sul mercato, sia su aspetti educativi che gestionali.

A tal proposito ed al fine di perseguire il predetto obiettivo di garanzia della qualità del servizio erogato si propone di suddividere i 100 punti complessivi riservandone 80 per l'offerta tecnica e 20 per l'offerta economica segnalando nel contempo che il criterio di aggiudicazione predetto è quello tradizionalmente in uso per le procedure di gara indette dall'Amministrazione per l'affidamento del servizio di nido d'infanzia.

Si evidenzia che la peculiare tipologia del servizio in gara non consente una suddivisione in lotti del medesimo servizio poiché ciò determinerebbe una possibile compromissione dell'unitarietà del servizio erogato: del servizio, infatti, fanno intrinsecamente parte, oltre alle attività strettamente educative, anche attività quali quelle di ristorazione e cura degli spazi, che costituiscono, nel loro insieme, un contesto unitario che riconduce l'attività di nido ad un sistema educativo complesso ed articolato che non consente di estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori distinti;

La gestione del servizio di asilo nido comunale di Tione di Trento riguarderà un numero di 35 posti a tempo pieno, calcolati su presenza contemporanea.

Sulla base di quanto fin qui premesso gli uffici comunali, viste le previsioni normative e regolamentari in merito e tenuto conto dell'esperienza passata e di quella di altri Comuni trentini, in collaborazione con l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC), hanno predisposto un capitolato speciale di appalto costituito da n. 50 articoli e 3 allegati.

Tale capitolato (che va a costituire – sostituendolo – quello che in passato era chiamato disciplinare del servizio) va a regolamentare i rapporti tra l'Amministrazione comunale e il futuro gestore andando a definire, tra gli altri aspetti:

- L'oggetto di appalto;
- Gli obblighi dell'appaltatore e della stazione appaltante;
- Modalità di esecuzione del contratto;
- Le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori;
- Le forme di partecipazione;

Ritenuto pertanto che si provvederà all'espletamento della procedura di gara, con l'adozione del bando di gara o lettera d'invito, dando atto che agli atti che saranno necessari per la pratica provvederà la Giunta comunale con l'ausilio degli Uffici e del Segretario Generale, che a sua volta procederà agli atti esecutivi nonchè ad apportare le modifiche e integrazioni ritenute opportune o necessarie dettate dall'eventuale normativa sopravvenuta.

La spesa connessa al presente provvedimento è prevista nel bilancio di previsione 2021 e nel bilancio pluriennale 2021-2023 coerentemente con quanto previsto negli strumenti di programmazione economico - finanziaria, sulla base dei costi dell'attuale gestione.

Richiamati:

- la Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- le Direttive 2011/23/UE e 2014/25/EU;
- il D.Lgs. 50 di data 18 aprile 2016 avente per oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/EU, 2014/25/EU sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare gli artt. 59 e 60;
- la L.P. 12 marzo 2002 n. 4 e ss.mm. e ii;
- la L.P. 16 giugno 2006 n. 3;
- la L.P. 2/2016 e in particolare l'art. 30;
- il Regolamento di attuazione dell'art 17 comma 2 della L.P. 2/2016, approvato con D.P.P. del 21 ottobre 2016, n. 16-50 Leg;
- la L.P. n. 2/2020;
- il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvata con Legge Regionale 03 maggio 2018 n. 2 e ss.mm..

Visto lo Statuto Comunale e considerato la propria competenza ai sensi della normativa in materia (art. 49 C.E.L.), e viste le previsioni del Regolamento comunale dei contratti.

Vista l'urgenza di adottare il presente provvedimento, al fine di permettere di procedere con celerità all'indizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio con l'obiettivo di garantire l'erogazione dei servizi con l'avvio dell'anno educativo 2021-2022, evidenziando che qualora la procedura di gara ed il conseguente affidamento non siano conclusi entro l'01.09.2021, al fine di garantire la continuità del servizio si provvederà con una proroga tecnica, e l'appalto avrà decorrenza dall' 01.09.2022 per tre anni fino al 31.08.2025, oltre all'eventuale proroga.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione in oggetto i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, rilasciati dal Segretario Generale e dal responsabile del Servizio finanziario, dando atto che non necessita di attestazione di copertura finanziaria.

Con voti favorevoli n. 17, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per appello nominale dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di affidare a terzi, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa, il servizio di gestione dell'asilo nido comunale di Tione di Trento con una capienza massima di 35 posti contemporaneamente;
2. di individuare, come meglio indicato in premessa, il soggetto a cui affidare il servizio di gestione dell'asilo nido comunale mediante l'espletamento di una gara con procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria sopra soglia di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi degli artt. 16, comma 2 lett. a) e 17 comma 2 della L.P. 2/2016 e del Regolamento di attuazione dell'art 17 comma 2 della L.P. 2/2016 approvato con decreto del Presidente della Provincia del 21 ottobre 2016, n. 16-50 Leg;.
3. di stabilire che la durata dell'appalto è di tre anni educativi con eventuale rinnovo di 2 anni, con decorrenza dall'01.09.2021;
4. di stabilire che, qualora la procedura di gara ed il relativo affidamento non siano conclusi entro l'01.09.2021, al fine di garantire la continuità del servizio, si provvederà con una proroga tecnica e l'appalto avrà decorrenza dall'01.09.2022 per tre anni fino al 31.08.2025, con possibile rinnovo fino al 31.08.2027;
5. di approvare il capitolato speciale per l'affidamento della gestione del servizio di asilo nido, composto di n. 50 articoli e 3 allegati, incaricando la Giunta ed il Segretario Generale ad apportare modifiche e/o integrazioni ritenute opportune o necessarie o dettate dall'eventuale normativa sopravvenuta e precisando che la Giunta comunale e il Segretario Generale provvederanno con gli atti conseguenti ed esecutivi per quanto necessario al buon fine della pratica;
6. di dare atto che la Giunta provvederà ad assumere l'apposita deliberazione a contrarre approvando con la stessa tutti gli atti necessari per la gara, compresa la riapprovazione con anche le eventuali modifiche/aggiornamenti necessari del capitolato speciale di gara e dei relativi allegati, incaricando la stessa e il Segretario generale ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara qualora ne emerga la necessità durante le successive fasi;
7. di dichiarare, con voti favorevoli n. 17, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per appello nominale dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, al fine di consentire il celere avanzamento della procedura di appalto;
8. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:

- ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 , comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199,
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Punto 5

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Alterio ribadendo l'importanza del servizio sia per le famiglie che per l'educazione del bambino. Lo scorso anno, al momento della scadenza del precedente incarico, causa pandemia si era deliberata una proroga di un anno dell'affido del servizio alla coop Città Futura.

Ora si deve procedere con un appalto previa gara con riferimento alla normativa sia nazionale che provinciale; essendo l'importo dell'appalto superiore alla soglia europea di € 750.000,00 occorre procedere con una gara di tipo europeo- comunitario criterio offerta economicamente più vantaggiosa.

Spiega che la scelta dell'affidamento a terzi è collegato con il buon andamento dello stesso e che l'affidamento a terzi è sostanzialmente dovuto visto anche che il Comune non dispone di personale specializzato per questo tipo di servizio.

L'affidamento verrà effettuato per tre anni, con possibilità di proroga per altri due. In questo modo viene offerta la continuità educativa ai bambini.

La modalità della gara è quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa così da dare importanza alla qualità della gestione e non solo al ribasso economico.

E' stato predisposto un capitolato speciale d'appalto composto da 50 articoli e 3 allegati che regolamentano i rapporti tra Comune e appaltatore.

Gli allegati riguardano in particolare gli oneri connessi al servizio di ristorazione e dieta, trattamento dati personali e caratteristiche del personale.

Si procederà quindi a gara e la Giunta e gli uffici cureranno la relativa pratica.

La Presidente comunica che si sono connessi Armani Alberto e Rossaro Nicola.

Punto 6 all'O.d.G.

Deliberazione n. 16/2021 dd. 15.04.2021

OGGETTO: Esame e approvazione della "Convenzione per il riparto della spesa per la gestione delle iniziative proposte dal Distretto Family della Val Rendena nell'ambito dei progetti previsti dal Piano di Zona delle politiche familiari".

NC

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Provincia Autonoma di Trento ha approvato in data 10 luglio 2009 il Libro Bianco sulle politiche familiari e per la natalità, documento tramite il quale si intende perseguire una politica di valorizzazione e di sostegno delle diverse funzioni che la famiglia assolve nella società, nell'ambito di una strategia complessiva capace di innovare realmente le politiche familiari e di creare i presupposti per realizzare un territorio sensibile e amico della famiglia.
- con La Legge Provinciale 2 marzo 2011, n. 1 recante "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità", è stata riordinata l'architettura delle politiche familiari provinciali, creando un sistema integrato di politiche strutturali orientato alle politiche di mantenimento del benessere delle famiglie per dare certezze alle famiglie stesse, cercando di incidere positivamente sui loro progetti di vita. Le politiche familiari strutturali costituiscono un insieme di interventi e servizi che mirano a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità e la nascita, a sostenere la conciliazione dei tempi famiglia/lavoro, a rafforzare i legami familiari e i legami tra le famiglie, a creare reti di solidarietà locali. Sostanzialmente le finalità della legge sono quelle di realizzare un sistema integrato degli interventi, che si attua mediante raccordi sinergici e strutturali tra le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, culturali, giovanili, ambientali e urbanistiche, della gestione del tempo libero, dello sport e del tempo libero, della ricerca e delle altre politiche che concorrono ad accrescere il benessere familiare.
- con legge Provinciale 16 marzo 2012 n. 2 è stato approvato il nuovo disciplinare per l'assegnazione del marchio "Family in Trentino - Categoria Comuni".
- la Giunta Provinciale che con propria deliberazione n. 582 del 13.04.2017, ha approvato i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi per i Comuni certificati Family.
- nel recepire gli indirizzi provinciali nell'ambito delle politiche familiari, i Comuni di Carisolo, Pinzolo, Giustino, Massimeno, Bocenago, Caderzone Terme, Strembo, Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena, Tione di Trento e Tre Ville, hanno avviato negli scorsi anni un percorso comune, al fine di delineare azioni a favore del benessere familiare e alla sensibilizzazione della comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti delle famiglie.

Rilevato che il Comune di Tione di Trento ha aderito al Distretto Family Val Rendena a partire dal 2018, pur non partecipando attivamente alla gestione dello stesso.

Ritenuto di subentrare nella "Convenzione per il riparto della spesa per la gestione delle iniziative proposte dal Distretto Family della Val Rendena nell'ambito dei progetti previsti dal Piano di Zona delle politiche familiari" al fine di partecipare attivamente a pieno titolo alla programmazione e all'organizzazione delle attività del Distretto.

Recepito quanto stabilito dal Tavolo del Distretto Family Val Rendena, composto dai rappresentanti dei Comuni ad esso aderenti, che ha approvato la convenzione aggiornata per il triennio 2020-2022 individuando il Comune di Pinzolo quale Ente Capofila e l'Assessore delegato alle politiche sociali del Comune di Pinzolo quale referente politico-istituzionale.

Dato atto pertanto che, sulla base della Convenzione in oggetto, spetta al Comune di Pinzolo gestire la parte amministrativa delle attività programmate dal Distretto Family della Val Rendena e ritenuto necessario approvare la forma collaborativa fra Enti come disciplinata dall'art. 35 del Codice degli Enti Locali approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 con apposita convenzione, per regolamentare quanto in premessa.

Vista la proposta di convenzione nel testo che si allega alla presente deliberazione, composto da 10 articoli, per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto la stessa meritevole di approvazione in quanto rispondente alle finalità perseguite.

Dato atto che il Comune di Tione di Trento subentra nella Convenzione a partire dal 1 gennaio 2021.

Richiamato, in particolare, l'art. 7 del suddetto schema, il quale prevede che ciascun Comune convenzionato contribuisca finanziariamente al Piano con una quota annuale concordata e stabilita nella misura di € 1,00 per ciascun residente al 31 dicembre di ogni anno.

Rilevato che il numero della popolazione residente a Tione di Trento alla data del 31 dicembre 2020 è pari a 3.680 unità e che pertanto la spesa da impegnare per l'anno 2021 risulta essere di € 3.680,00.

Dato atto che la spesa di € 3.680,00 verrà impegnata all'apposito programma del Bilancio di previsione 2021, dotato di sufficiente disponibilità.

Visto il Codice del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. n. 2/2018 e s.m.

Richiamato lo Statuto comunale che all'art. 1 comma 4 prevede che il Comune promuova la tutela della famiglia.

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, onde procedere in tempi brevi alla sottoscrizione della convenzione.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Responsabile della struttura interessata ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Con n. 17 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti espressi per appello nominale dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di approvare** per quanto esposto in premessa, lo schema di "Convenzione per il riparto della spesa per la gestione delle iniziative proposte dal Distretto Family della Val Rendena nell'ambito dei progetti previsti dal Piano di Zona delle politiche familiari".
2. **di dare atto** che lo schema di convenzione, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, è composto di n. 10 articoli.
3. **di dare atto** che il Comune di Tione di Trento subentra in convenzione dal 01.01.2021 e sino al 31.12.2022, data di scadenza della convenzione.
4. **di dare atto** che il Comune di Pinzolo è stato individuato quale Ente capofila.
5. **di stabilire** che i Comuni aderenti si impegnano a garantire al Distretto Family per le iniziative da realizzare un budget massimo di € 1,00 (euro uno/00) per residente, riferito al numero di residenti risultante al 31 dicembre di ogni anno.
6. **di dare atto** che si procederà ad impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.680,00 all'apposito programma del bilancio di previsione 2021, ad avvenuta stipula della convenzione.
7. **di autorizzare** il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione e ad ogni altro atto inerente e conseguente a quanto sopra stabilito.
8. **di dichiarare** la presente deliberazione, per le motivazioni espresse in premessa, con n. 17 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi per appello nominale ai n. 17 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018, n. 2
9. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama

la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

Rep. n. ____ Atti Privati

COMUNE DI -----

PROVINCIA DI TRENTO

**CONVENZIONE PER IL RIPARTO DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELLE
INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY DELLA VAL RENDENA -
NELL'AMBITO DEI PROGETTI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELLE
POLITICHE FAMILIARI.**

tra i Comuni di:

- **CARISOLO**, in persona del Sindaco pro-tempore _____, domiciliato
per la sua carica presso il municipio in Via Campiglio, n. 9 a Carisolo, il quale interviene
nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____,
esecutiva;

- **PINZOLO**, in persona del Sindaco pro-tempore _____, domiciliato per
la sua carica presso il municipio in Via della Pace, n. 8 a Pinzolo, il quale interviene nel
presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;

- **GIUSTINO**, in persona del Sindaco pro-tempore _____, domiciliato
per la sua carica presso il municipio in Via Presanella, n. 26 a Giustino, il quale
interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del
_____, esecutiva;

- **MASSIMENO**, in persona del Sindaco pro-tempore _____,
domiciliato per la sua carica presso il municipio in Via di Massimeno, n. 43 a Massimeno,
il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del
_____, esecutiva;

- **CADERZONE TERME**, in persona del Sindaco pro-tempore _____,
domiciliato per la sua carica presso il municipio in Via
Regina Elena, 45 a Caderzone Terme, il quale interviene nel presente atto in forza della

deliberazione consiliare n. ___ del _____, esecutiva;

- **BOCENAGO**, in persona del Sindaco pro-tempore _____,

domiciliato per la sua carica presso il municipio in Via Ferrazza, n. 54 a Bocenago, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, esecutiva;

- **STREMBO**, in persona del Sindaco pro-tempore _____,

domiciliato per la sua carica presso il municipio in Via G. Garibaldi, 5 a Strembo, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, esecutiva;

- **SPIAZZO**, in persona del Sindaco pro-tempore _____, domiciliato

per la sua carica presso il municipio in Via S. Vigilio, n. 2 a Spiazzo, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, esecutiva;

- **PELUGO**, in persona del Sindaco pro-tempore _____, domiciliato

per la sua carica presso il municipio in Via del Municipio, 2 a Pelugo, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, esecutiva;

- **PORTE DI RENDENA**, in persona del Sindaco pro-tempore _____,

domiciliato per la sua carica presso il municipio in Via Verdesina 9, frazione di Villa Rendena, a Porte di Rendena, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, esecutiva;

- **TIONE DI TRENTO**, in persona del Sindaco pro-tempore _____,

domiciliato per la sua carica presso il municipio in Piazza cesare Battisti, 1 a Tione di Trento, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, esecutiva;

- **TRE VILLE**, in persona del Sindaco pro-tempore _____

domiciliato per la sua carica presso il municipio in Via Roma, n. 4a frazione Ragoli a Tre Ville, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva, specificando che l'adesione del Comune di Tione di Trento decorre dal 2021.

PREMESSO CHE

- la Provincia Autonoma di Trento ha approvato in data 10 luglio 2009 il Libro Bianco sulle politiche familiari e per la natalità, documento tramite il quale, si intende perseguire una politica di valorizzazione e di sostegno delle diverse funzioni che la famiglia assolve nella società, nell'ambito di una strategia complessiva capace di innovare realmente le politiche familiari e di creare i presupposti per realizzare un territorio sensibile e amico della famiglia.

- con La Legge Provinciale 2 marzo 2011, n. 1 recante "*Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità*", è stata riordinata l'architettura delle politiche familiari provinciali, creando un sistema integrato di politiche strutturali orientato alle politiche di mantenimento del benessere delle famiglie per dare certezze alle famiglie stesse, cercando di incidere positivamente sui loro progetti di vita. Le politiche familiari strutturali costituiscono un insieme di interventi e servizi che mirano a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità e la nascita, a sostenere la conciliazione dei tempi famiglia/lavoro, a rafforzare i legami familiari e i legami tra le famiglie, a creare reti di solidarietà locali. Sostanzialmente le finalità della legge sono realizzare un sistema integrato degli interventi, che si attua mediante raccordi sinergici e strutturali tra le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, culturali, giovanili, ambientali e urbanistiche, della gestione del tempo libero, dello

sport e del tempo libero, della ricerca e delle altre politiche che concorrono ad accrescere il benessere familiare.

- con legge Provinciale 16 marzo 2012 n. 2 è stato approvato il nuovo disciplinare per l'assegnazione del marchio "Family in Trentino - Categoria Comuni"

- la Giunta Provinciale che con propria deliberazione n. 582 del 13.04.2017, ha approvato i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi per i Comuni certificati Family;

- nel recepire gli indirizzi provinciali nell'ambito delle politiche familiari, i Comuni di Carisolo, Pinzolo, Giustino, Massimeno, Bocenago, Caderzone Terme, Strembo, Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena, Tione di Trento (dal 2021) e Tre Ville hanno avviato negli scorsi anni un proprio percorso comune, al fine di promuovere azioni a favore del benessere familiare e alla sensibilizzazione della comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti delle famiglie.

- i rappresentanti dei Comuni aderenti al distretto Family della Val Rendena hanno individuato nel Comune di Pinzolo il ruolo di Ente Capofila. Lo stesso ha definito quale referente politico-istituzionale l'Assessore delegato alle politiche sociali del Comune di Pinzolo.

- il Comune di Pinzolo gestirà la parte amministrativa-finanziaria delle attività programmate dal Distretto family della Val Rendena

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO

I Comuni di Carisolo, Pinzolo, Giustino, Massimeno, Bocenago, Caderzone Terme, Strembo, Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena, Tione di Trento (dal 2021) e Tre Ville, di seguito chiamati "Comuni aderenti", in attuazione alla L.P. n. 01 del 02 marzo 2011,

"Sistema Integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità", intendono realizzare i progetti previsti dal piano di zona di politiche familiari mediante le azioni proposte dal Distretto Family.

ART. 2 OBIETTIVI E ATTIVITA'

Gli obiettivi dei progetti previsti dal piano di zona di politiche familiari fanno riferimento al programma proposto annualmente dal Distretto Family della Val Rendena.

ART. 3 COMUNE CAPOFILA

I Comuni aderenti individuano nel Comune di Pinzolo il Comune capofila per quanto riguarda la gestione amministrativa delle attività proposte dal Distretto family della Val Rendena.

ART. 4 ORGANO DI DECISIONE

L'organo cui spetta ogni decisione operativa è la Conferenza costituita dagli Assessori o dai Consiglieri delegati alle politiche sociali.

Il Presidente è individuato nell'Assessore del Comune Capofila di cui all'articolo 3. Il Presidente convoca, senza particolari formalità la Conferenza ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero per consultazioni, ovvero per decisioni riguardanti la programmazione, le iniziative e i progetti di cui all'articolo 2.

ART. 5 REFERENTE POLITICO-ISTITUZIONALE

I Comuni aderenti individuano il proprio referente politico-istituzionale delle iniziative, previste dal piano di zona di politiche familiari nell'ambito del Distretto Family della Val Rendena, nella persona dell' Assessore delegato alle politiche sociali del Comune di Pinzolo.

ART. 6 REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO

Il Comune Capofila si fa garante dell'individuazione e remunerazione di un referente tecnico organizzativo del Distretto Famiglia. Gli oneri derivanti dal referente tecnico

organizzativo saranno ripartiti fra i Comuni aderenti.

ART. 7 RAPPORTI FINANZIARI

I Comuni aderenti si impegnano a garantire al Distretto Family per le iniziative da realizzare un *budget* massimo di € 1,00 (euro uno/00) per abitante, riferito al numero di abitanti risultante al 31 dicembre di ogni anno.

I Comuni aderenti si impegnano pertanto a stanziare in sede di bilancio di previsione il finanziamento di cui al comma precedente.

Complessivamente le iniziative che si intendono realizzare nell'ambito dei progetti previsti dal piano di zona di politiche familiari mediante le azioni proposte dal Distretto Family non potranno pertanto superare la spesa massima di € 1,00 (euro uno/00) per abitante, riferito al numero di abitanti complessivo di tutti i "Comuni aderenti" risultante al 31 dicembre di ogni anno .

Il Comune Capofila assumerà a carico del proprio bilancio le spese relative alle iniziative proposte dal Distretto Family della Val Rendena e per il Referente tecnico.

Il Comune Capofila, provvederà ad effettuare, con cadenza annuale, la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e l'eventuale conguaglio delle stesse dandone comunicazione ai Comuni aderenti che provvederanno a liquidare al Comune Capofila quanto dovuto in ottemperanza al presente articolo.

Il riparto verrà effettuato suddividendo il totale delle spese sostenute dal Distretto Family della Val Rendena e anticipate dal Comune Capofila, per il numero complessivo degli abitanti residenti nei Comuni aderenti al 31 dicembre di ogni anno. Ad ogni Comune sarà imputata la quota proporzionale al numero dei propri residenti.

I Comuni aderenti si impegnano a versare entro 60 giorni dalla richiesta dell'Ente capofila nei limiti della rispettiva quota.

ART. 8 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dal 01.01.2020 al 31.12.2022. Per il Comune di Tione di Trento l'adesione e la validità decorrono dal 01.01.2021.

Ogni comune aderente può recedere dalla presente convenzione, comunicandolo a tutti gli associati, mediante lettera raccomandata ovvero tramite pec, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare ed a valere da quello successivo. Il Comune che dovesse recedere dovrà comunque versare la quota di sua competenza per l'anno in corso in relazione alle iniziative avviate.

In seguito al recesso non viene applicato nessun tipo di penale al Comune.

La presente convenzione potrà essere sciolta in qualsiasi momento con il consenso unanime degli aderenti.

ART. 9 CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni saranno definite in via amministrativa.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ed è esente all'imposta di bollo D.P.R. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale.

PER IL COMUNE DI CARISOLO IL SINDACO

PER IL COMUNE DI PINZOLO IL SINDACO

PER IL COMUNE DI GIUSTINO IL SINDACO

PER IL COMUNE DI MASSIMENO IL SINDACO

PER IL COMUNE DI CADERZONE TERME IL SINDACO

PER IL COMUNE DI STREMBO IL SINDACO

PER IL COMUNE DI BOCENAGO IL SINDACO

PER IL COMUNE DI SPIAZZO IL SINDACO

PER IL COMUNE DI PELUGO

IL SINDACO

PER IL COMUNE DI PORTE DI RENDENA

IL SINDACO

PER IL COMUNE DI TIONE DI TRENTO

IL SINDACO

PER IL COMUNE DI TRE VILLE

IL SINDACO

Punto n. 6

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Alterio che spiega il contenuto delle politiche familiari cui si punta a dare corso. Si vuole creare una rete con gli altri Comuni a questo fine.

Partecipano i vari Comuni della Rendena oltre a Tione e Tre Ville.

Lo scorso anno sono stati effettuati pochi interventi, causa la pandemia.

Ci sono alcune aree su cui si vuole intervenire, anche il Comune di Tione che ha il Marchio Family, ha approvato il proprio Piano Family.

La relativa convenzione di regolamentazione dei rapporti tra i Comuni aderenti al Distretto Famiglia Val Rendena era partita già nel 2020, il Comune di Tione entra dal 1.1.2021. Capofila del Piano è il Comune di Pinzolo che segue la parte amministrativa e che vede anche l'apporto di un soggetto specializzato, un manager territoriale, che segue le varie iniziative.

La quota a carico di Tione è prevista per il 2021 in € 3.680,00, pari ad 1 euro per ogni persona residente nel Comune al 31.12.2020.

Punto n. 7 all'O.d.G.

Deliberazione n. 17/2021 dd. 15.04.2021

OGGETTO: Esame ed approvazione convenzione per gestione piscina coperta di Spiazzo nel periodo 18 marzo 2021 – 17 marzo 2022.

NC

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le deliberazioni consiliari n. 14/2001, n. 67/2005, n. 57/2011, n. 4/2016, n. 36/2016, n. 42/2017, n. 37/2018 e n. 65/2019, esecutive, mediante le quali si approvavano gli schemi delle convenzioni periodiche da stipulare con il Comune di Spiazzo per la gestione della piscina coperta comunale di Spiazzo.

Dato atto che il 31 dicembre 2020 è scaduta la convenzione per il riparto delle spese di gestione dell'impianto natatorio di Spiazzo relativamente all'anno 2020.

Atteso che il Comune di Spiazzo con nota del 25 febbraio 2021 prot. n. 1093 ha riproposto a vari Comuni delle Giudicarie la stipulazione di una nuova convenzione, relativamente al periodo 18 marzo 2021 – 17 marzo 2022.

Ricordato che è in corso la pratica per un radicale intervento di ristrutturazione della piscina di Spiazzo e che il Comune di Spiazzo, proprietario dell'impianto, è impegnato ad esperire ogni tentativo per poter mantenere attivo il servizio natatorio fino all'avvio dei lavori di ristrutturazione, per dare sostanziale risposta alle aspettative sociali e sportive dell'intero territorio.

Preso atto che il Comune di Spiazzo, nell'attesa dell'avvio dei lavori predetti, ha ritenuto di aggiudicare il servizio di gestione tecnico – sportiva della piscina coperta per un anno, decorrente dal 18 marzo 2021.

Rilevato che la convenzione in oggetto è finalizzata alla partecipazione alle spese di gestione della piscina coperta comunale di Spiazzo da parte dei Comuni convenzionati, con la previsione di agevolazioni per l'uso della stessa da parte dei giovani in età scolare ed in generale dei residenti dei Comuni stessi.

Riconosciuta l'indubbia rilevanza di aderire per il periodo 18 marzo 2021- 17 marzo 2022 alla convenzione per la gestione della piscina coperta di Spiazzo in quanto si consente di mantenere attivo un servizio territoriale d'ambito, essenziale per l'intera Comunità, che consente complessivamente di offrire servizi alla persona sempre più efficienti, funzionali e qualificati ad un prezzo contenuto, allo scopo di favorirne la massima fruizione da parte dell'utenza.

Dato atto che l'approvazione e la sottoscrizione della convenzione di partecipazione alle spese di gestione dell'impianto natatorio di Spiazzo è condizione per garantire il servizio agevolato ai censiti dei Comuni aderenti oltreché per poter mantenere in generale un servizio importante per il territorio.

Rilevato che l'attuale proposta di convenzione prevede la compartecipazione alle spese di gestione per il periodo 18 marzo 2021 – 17 marzo 2022 secondo criteri già predeterminati in base al numero degli abitanti ed alle seguenti percentuali, ricalcando quanto stabilito nella convenzione precedente:

- il 35% a carico del Comune di Spiazzo;
- il 15% a carico dei Comuni convenzionati della Val Rendena, ad esclusione del Comune di Spiazzo, ed in ragione direttamente proporzionale alla loro popolazione legale risultante dall'ultimo censimento;
- il 50% a carico di tutti i Comuni convenzionati, ad esclusione del Comune di Spiazzo, in ragione direttamente proporzionale alla loro popolazione legale risultante dall'ultimo censimento.

Esaminato lo schema di convenzione proposto dal Comune di Spiazzo, composto da n. 7 (sette) articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di approvare il predetto schema di convenzione da stipulare con il Comune di Spiazzo sia in considerazione del fatto che in questo modo si permette di continuare l'attività di una struttura sportiva importante per il territorio che in considerazione della previsione di agevolazioni sul prezzo di ingresso per gli abitanti dei Comuni convenzionati e riduzioni sul costo dei corsi di nuoto organizzati dalle scuole.

Ritenuto di incaricare il Sindaco per la sottoscrizione della convenzione predetta.

Rilevato che il costo previsto a carico del comune di Tione di Trento per il periodo 18 marzo 2021 – 17 marzo 2022 è pari ad € 15.012,67, come da comunicazione del Comune di Spiazzo pervenuta in data 1 marzo 2021 prot. n. 2255.

Accertato che la predetta spesa prevista per il periodo 18 marzo 2021 – 17 marzo 2022 pari ad € 15.012,67 verrà impegnata alla Missione 6 - Programma 1 (codice bilancio 06.01.1) del Bilancio di previsione 2021-2023, dove esiste la necessaria disponibilità.

Preso atto della necessità di provvedere con urgenza all'approvazione della convenzione per la gestione della piscina coperta di Spiazzo per il periodo 18 marzo 2021 – 17 marzo 2022 allo scopo di mantenere attivi i servizi ai censiti ed alle associazioni dei Comuni aderenti e ritenuto quindi di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dai Responsabili delle strutture interessate.

Visto il C.EL. approvato con L.R. n. 2/2018 e s.m.

Con n. 16 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 1 astenuti (Rossaro), espressi per appello nominale dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente designati,

DELIBERA

1. **Di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegato schema di convenzione tra i Comuni aderenti per il riparto della spesa di gestione della piscina di Spiazzo, dando atto che l'allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di procedere** alla stipulazione della convenzione nel testo allegato alla presente con i Comuni che decideranno di aderire alla stessa, incaricando il Sindaco pro tempore della sottoscrizione della medesima.
3. **Di incaricare** la Giunta comunale, il Sindaco e gli Uffici comunali degli atti esecutivi necessari al buon fine della pratica.
4. **Di incaricare** gli Uffici, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi della presente ed in particolare l'Ufficio Ragioneria della registrazione dell'impegno di spesa all'apposita Missione 6, Programma 1 (cod. bil. 06.01.1) del bilancio di previsione 2021 - 2023 dopo la sottoscrizione della convenzione, e l'Ufficio Affari Generali della liquidazione del dovuto, integrando l'impegno o evidenziando le eventuali economie, a seconda del consuntivo delle spese inviato dal Comune di Spiazzo, nonché di ogni altro atto eventualmente necessario per il buon fine della pratica.
5. **Di dichiarare** la presente deliberazione, con n. 16 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 1 astenuti (Rossaro), espressi per appello nominale dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4. del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2.
6. **Di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

COMUNE DI SPIAZZO

PROVINCIA DI TRENTO

* * *

RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE

DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO

* * *

Tra i Signori:-----

1. **CHESI BARBARA** nata a Nuernberg (D) il 27 gennaio 1960, residente a Spiazzo, la quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di Spiazzo autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di Spiazzo n. ___ di data __, __, 2021, esecutiva.-----
2. **FERRAZZA WALTER** nato a Tione di Trento il 15.11.1974, residente a Bocenago il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di Bocenago autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di Bocenago n. ___ di data __, __, 2021, esecutiva.-----
3. **MARCHETTI GIORGIO** nato a Tione di Trento il 26.09.1958, residente a Borgo Lares il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di Borgo Lares autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di Borgo Lares n. ___ di data __, __, 2021, esecutiva.-----
4. **MOSCA MARCELLO** nato a Tione di Trento il 17.05.1962, residente a Caderzone Terme il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di Caderzone Terme autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di Caderzone Terme n. ___ di data __, __, 2021, esecutiva.-----
5. **POVINELLI ARTURO** nato a Tione di Trento il 05.01.1967, residente a Carisolo il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di Carisolo autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale

di Carisolo n. ___ di data __. __. 2021, esecutiva,-----

6. **MAESTRANZI DANIELE** nato a Giustino (TN) il 09.04.1958, residente a Giustino il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di Giustino autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di Giustino n. ___ di data __. __. 2021, esecutiva,-----

7. **MASE' NORMAN** nato a Tione di Trento il 18.04.1981, residente a Massimeno il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di Massimeno autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di Massimeno n. ___ di data __. __. 2021, esecutiva,-----

8. **CHIODEGA MAURO** nato a Basilea (CH) il 26.12.1971, residente a Pelugo il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di Pelugo autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di Pelugo n. ___ di data __. __. 2021, esecutiva,-----

9. **CEREGHINI MICHELE** nato a Tione di Trento il 27.01.1974, residente a Pinzolo il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di Pinzolo autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di Pinzolo n. ___ di data __. __. 2021, esecutiva,-----

10. **PELLEGRINI ENRICO** nato a Tione di Trento il 02.01.1979, residente a Porte di Rendena il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di Porte di Rendena autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di Porte di Rendena n. ___ di data __. __. 2021, esecutiva,-----

11. **GRITTI MANUEL DINO** nato a Tione di Trento il 24.09.1988, residente a Strembo il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di Strembo autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di Strembo n. ___ di data __. __. 2021, esecutiva,-----

12. **ANTOLINI EUGENIO** nato a Tione di Trento il 13.06.1968, residente a Tione di Trento il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di Tione di Trento autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di Tione di Trento n. ___ di data __.__.2021, esecutiva.-----

13. **LEONARDI MATTEO** nato a Tione di Trento il 06.07.1982, residente a Tre Ville il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del Comune di Tre Ville autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale di Tre Ville n. ___ di data __.__.2021, esecutiva.-----

si conviene e si stipula quanto segue: -----

ARTICOLO 1 -

Allo scopo di consentire l'esecuzione del nuoto nei giovani in età scolare, nonché di creare un diversivo sano per gli abitanti ed i frequentatori della zona, oltre a consentire l'utilizzo dell'impianto alle categorie individuate dalla normativa concernente l'epidemia Covid-19, i comuni di Spiazzo, Bocenago, Borgo Lares, Caderzone Terme, Carisolo, Giustino, Massimeno, Pelugo, Pinzolo, Porte di Rendena, Strembo, Tione di Trento e Tre Ville si impegnano a contribuire nelle spese di gestione della piscina coperta di Spiazzo. Premesso che in base agli accordi presi le spese di gestione dell'impianto sono così ripartite: -----

- il 35% è assunto a carico del Comune di Spiazzo;-----
- il 15% è a carico dei Comuni della Val Rendena che hanno aderito al convenzionamento (escluso il Comune di Spiazzo) ed in ragione direttamente proporzionale alla loro popolazione legale risultante dall'ultimo Censimento;-----
- il 50% a carico di tutti i Comuni convenzionati, ad esclusione del Comune di Spiazzo, in ragione direttamente proporzionale alla loro popolazione legale risultante dall'ultimo Censimento.-----

- ARTICOLO 2 -

La presente convenzione ha durata annuale, ed è eventualmente prorogabile. Qualora si rivelino necessari interventi strutturali rilevanti, tali da determinare la chiusura dell'impianto per un considerevole lasso di tempo, il Comune di Spiazzo si impegna ad informare i Comuni convenzionati con congruo anticipo. Gli stessi Comuni convenzionati, in questo caso, non dovranno corrispondere alcunché relativamente all'eventuale periodo di chiusura. -----

- ARTICOLO 3 -

I Comuni si impegnano a versare le somme a loro carico così come risultanti dal prospetto riparto spese di gestione piscina coperta di Spiazzo per il periodo 18 marzo 2021-17 marzo 2022.-----

Il relativo versamento verrà effettuato entro il 1° luglio di ogni anno. -----

- ARTICOLO 4 -

Qualora dovessero aderire alla convenzione Comuni non compresi nel riparto trasmesso dal Comune di Spiazzo, detto riparto sarà riveduto in diminuzione.-----

ARTICOLO 5 -

Il Comune di Spiazzo, come sopra rappresentato si impegna a mantenere aperto l'impianto natatorio per almeno trecento giorni all'anno, per quanto consentito dalla normativa concernente la pandemia Covid-19. -----

Il periodo di apertura, con possibilità di anticipo e protrazione della stessa, nonché la formazione dei prezzi saranno concordati con i Comuni convenzionati. -----

Per il periodo oggetto della presente convenzione i prezzi saranno i medesimi dell'anno precedente e previamente approvati dai Comuni convenzionati e risultanti dallo specchio sotto riportato, mentre per gli anni successivi le tariffe

verranno rivalutate dal Consiglio Comunale di Splazzo sentiti i rappresentanti dei Comuni convenzionati.

- ARTICOLO 6 -

TARIFFE ANNO 2021

TIPOLOGIA	COMUNI CONVENZIONATI ANNI 2020-2021	COMUNI NON CONVENZIONATI ANNI 2020-2021
BAMBINI 0-2 ANNI	€ 0,00	€ 0,00
BAMBINI 2-14 ANNI	€ 4,00	€ 5,50
CATEGORIE SPECIALI	€ 3,50	€ 5,00
ADULTI	€ 6,00	€ 7,50
BAMBINI 10 INGRESSI (Scadenza bimestrale)	€ 35,00	€ 45,00
CORSI DI NUOTO RISERVATI ALLE SCUOLE (10 lezioni)	€ 40,00	€ 68,00
ABBONAMENTO BIMESTRALE	€ 70,00	---
ABBONAMENTO QUADRIMESTRALE	€ 120,00	---
ABBONAMENTO SEMESTRALE	€ 160,00	---
TARIFFA ORARIA CORSIA ALLE ASSOCIAZIONI	€ 9,00	STABILITO DAL GESTORE

SPORTIVE DI PROMOZIONE NUOTO GIOVANILE		
--	--	--

ARTICOLO 7 -

Ai fini fiscali il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della parte II[^] allegato D) al D.P.R. 26.10.1972 nr. 634. -----

Letto, approvato e sottoscritto, -----

Spiazzo, data firma digitale

Il Sindaco del Comune di Spiazzo – Chesi Barbara (firmato digitalmente)

Il Sindaco del Comune di Bocenago – Ferrazza Walter (firmato digitalmente)

Il Sindaco del Comune di Borgo Lares – Marchetti Giorgio (firmato digitalmente)

Il Sindaco del Comune di Caderzone Terme – Mosca Marcello (firmato digitalmente)

Il Sindaco del Comune di Carisolo – Povinelli Arturo (firmato digitalmente)

Il Sindaco del Comune di Giustino – Maestranzi Daniele (firmato digitalmente)

Il Sindaco del Comune di Massimeno – Masè Norman (firmato digitalmente)

Il Sindaco del Comune di Pelugo – Chiodega Mauro (firmato digitalmente)

Il Sindaco del Comune di Pinzolo – Cereghini Michele (firmato digitalmente)

Il Sindaco del Comune di Porte di Rendena – Pellegrini Enrico (firmato digitalmente)

Il Sindaco del Comune di Strembo – Gritti Manuel Dino (firmato digitalmente)

Il Sindaco del Comune di Tione di Trento – Antolini Eugenio (firmato digitalmente)

Il Sindaco del Comune di Tre Ville – Leonardi Matteo (firmato digitalmente)

Punto n. 7

INTERVENTI

Relaziona il Vice Sindaco Zamboni.

La precedente convenzione è scaduta a fine dicembre 2020. Poi la piscina è rimasta chiusa.

La nuova convenzione parte dal 18 marzo 2021 per un anno, prorogabile. Con la convenzione i vari Comuni aderenti si impegnano a partecipare alle spese della piscina. Il riparto è differenziato a seconda di una classifica di Comuni (Spiazzo – Comuni della Val Rendena – altri Comuni). Partecipando alla spesa si permette ai residenti di utilizzare la piscina, sia per i corsi che per i vari interessati al nuoto, con tariffe più favorevoli.

La gestione è stata affidata ad Area 51 ed è prorogabile di un ulteriore anno.

Da anni si parla di ristrutturazione della piscina e per questo la convenzione ha una durata contenuta. Ora Spiazzo sta curando la progettazione definitiva cui seguirà la progettazione definitiva e successivamente si affideranno gli appalti e la Direzione Lavori, attività affidata ad uno studio di progettazione di Bressanone.

Spiazzo pensa che i lavori dovrebbero iniziare nell'autunno 2022 o al massimo nella primavera 2023.

L'amministrazione comunale di Spiazzo vuole ammodernare l'impianto anche con finalità di risparmio energetico e di miglioramento dell'offerta all'utenza.

Punto 8 all'OdG

Deliberazione n. 18/2021 dd. 15.04.2021

OGGETTO: Trasferimento alla Comunità delle Giudicarie dell'esercizio delle funzioni comunali in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale (estivo ed invernale) e bici – bus per i Comuni della Val Rendena ed il Comune di Tione di Trento anni 2021-2026.

NC

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esce dal collegamento on line il Consigliere Scalfi Luca. Presenti in collegamento on line n. 16 Consiglieri.

Premesso che:

Il percorso amministrativo con il quale si è completata la costituzione della Comunità delle Giudicarie, ai sensi della L.P. 3/2006, si è concluso con l'adozione degli atti fondamentali da parte dell'Ente come individuati nel Decreto del Presidente della Provincia n. 130 dd. 25.06.2009. In ossequio al principio di gradualità nel trasferimento delle funzioni, con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 203 dd. 22.12.2009, sono poi state trasferite alla Comunità delle Giudicarie le funzioni già esercitate su delega dal Comprensorio delle Giudicarie nell'ambito dell'assistenza scolastica, dell'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nell'ambito dell'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, ed è stato pertanto soppresso il Comprensorio, a far data dal 1° gennaio 2010.

Lo Statuto della Comunità, approvato da tutti i Consigli Comunali delle Giudicarie, ha previsto all'art. 33 (trasferimento volontario) quanto segue:

1. La Comunità, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, esercita le funzioni e svolge i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico finanziarie, umane e strumentali. I Comuni potranno trasferire alla Comunità l'esercizio delle funzioni, servizi, compiti ed attività, salvo quelle derivanti dall'ordinamento statale e regionale, diretti a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzarne l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria individuazione, come Comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta Comunità provinciale.

2. L'individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di trasferimento volontario da parte dei Comuni è subordinata ad una verifica sull'opportunità e convenienza del trasferimento stesso.

3. La Comunità assicura in modo unitario e coordinato lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, assumendo le potestà, l'attività istruttoria, l'attività tecnico consultiva e l'attività di controllo e vigilanza nonché i relativi provvedimenti finali.

4. L'Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una proposta di intesa o convenzione che prevede:

a) materie di riferimento;

- b) funzioni, compiti o attività per i quali si prevede l'affidamento alla Comunità per la gestione associata;*
- c) modalità di organizzazione;*
- d) durata e termini di decorrenza;*
- e) forme di consultazione degli enti contraenti;*
- f) criteri e modalità per la messa a disposizione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie;*
- g) reciproci obblighi e garanzie.*

5. Qualora il trasferimento non coinvolga tutti i Comuni, tra la Comunità ed i Comuni interessati al trasferimento, in luogo dell'intesa, si procede alla stipulazione di una convenzione riguardante la copertura delle spese connesse all'esercizio delle competenze trasferite alla Comunità. Detta convenzione è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

6. La delibera di approvazione della proposta di intesa o convenzione potrà prevedere il numero minimo di Comuni, individuati anche in forza di criteri particolari, dai quali la proposta deve essere approvata affinché la stessa divenga vincolante per la Comunità.

7. La proposta, approvata dall'Assemblea, viene inviata ai Comuni interessati per la relativa approvazione che deve avvenire entro centoventi giorni dalla ricezione.

Visto quanto disposto dalla L.P. 27/2010, art. 8 bis, 5° comma, che recita: "Ciascun Comune, previa intesa con la Comunità di appartenenza, può decidere di trasferire la titolarità di servizi pubblici locali alla medesima Comunità anche se non sono definiti ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 6, della L.P. 3 del 2006. In tal caso si applica il comma 2 del medesimo articolo".

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1408 di data 19.09.2019 che stabilisce, tra l'altro, gli ambiti per la gestione di tale servizio e preso atto che l'ambito denominato Giudicarie Esteriori ricomprende la Comunità delle Giudicarie oltre ai Comuni di San Lorenzo Dorsino, Stenico, Comano Terme, Bleggio Superiore e Fivè.

A seguito dell'avvenuto trasferimento delle funzioni provinciali, per la Comunità delle Giudicarie è quindi possibile dare attuazione alla previsione statutaria di cui all'art. 33, definendo le modalità per il trasferimento dell'esercizio delle funzioni dei Comuni in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale e servizio bici-bus richiesti da parte dei Comuni interessati.

Relativamente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 33 dello Statuto della Comunità delle Giudicarie, si è constatato che il trasferimento di detta funzione alla Comunità permette una migliore organizzazione della mobilità nell'ambito delle Giudicarie ed il collegamento più efficiente tra le diverse aree con ricadute positive sia per i residenti che per gli ospiti, ciò per ovviare alla complessità orografica ed all'estensione del territorio della Comunità, che rendono particolarmente difficoltosi gli spostamenti e la fruizione dei servizi, nonché l'accesso ai luoghi di interesse turistico diffusi sull'intero territorio.

Rilevato che a partire dal 2012 i Comuni delle Giudicarie Esteriori e a partire dal 2013 anche i Comuni della Val Rendena ed il Comune di Tione di Trento hanno trasferito le proprie funzioni in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale alla Comunità delle Giudicarie che ha provveduto ad organizzare il

servizio nelle stagioni estive e invernali ottenendo ottimi risultati sia in termini di qualità del servizio offerto che di economicità della gestione.

La Comunità delle Giudicarie, con provvedimento n. 9 dd. 21.02.2021 ha approvato la convenzione per il trasferimento delle funzioni proprie del Comune in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale per i Comuni delle Giudicarie esteriori dal 2021 al 31 dicembre 2025.

Ritenuto pertanto di riproporre anche per l'anno 2021 e per i successivi anni 2022, 2023, 2024, 2025 e sino al 31 gennaio 2026, il trasferimento della funzione alla Comunità delle Giudicarie per quanto riguarda l'ambito della Val Rendena e Tione di Trento.

La Comunità delle Giudicarie, in accordo con i Comuni interessati, ha quindi predisposto lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, convenzione che disciplina, tra l'altro, anche ai sensi dell'art. 35 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e s.m., le modalità organizzative, i criteri di finanziamento, i rapporti finanziari, le forme di consultazione tra gli enti e la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.

La proposta di atto convenzionale, trasmessa dalla Comunità delle Giudicarie ai Comuni della Val Rendena ed al Comune di Tione di Trento con nota del 3 marzo 2021 prot. n. 2818/19.1.4, e tale proposta è in linea con quella precedentemente approvata nel 2016 con deliberazione consiliare n. 5 /2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione;

Ravvisata la necessità di procedere nel senso illustrato dal relatore;

Visto lo schema di convenzione richiamato, composto di n. 12 articoli;

Dato atto che la spesa a carico del Comune di Tione di Trento derivante dalla stipulazione della presente convenzione è stabilita nella somma forfettaria di € 2.000,00 annui (€ 1.000,00 per la stagione estiva ed € 1.000,00 per la stagione invernale) e che la stessa verrà impegnata all'apposito programma di bilancio a seguito della sottoscrizione della convenzione.

Vista la L.P. 16.06.2006, n. 3 e s.m. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";

Visto il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 203 dd. 22.12.2009;

Viste le disposizioni del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 n. 2 e s.m.;

Visto quanto disposto dallo Statuto della Comunità delle Giudicarie;

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile onde assicurare la possibilità di procedere alla stipulazione della convenzione nei tempi richiesti dalla Comunità delle Giudicarie;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Responsabile della struttura interessata ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Con n. 16 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi per appello nominale dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **Di trasferire** alla Comunità delle Giudicarie, per i motivi in premessa esposti, le funzioni comunali in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale e servizio di bici-bus, approvando lo schema di convenzione composto da n. 12 articoli, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, relativamente ai Comuni della Val Rendena ed al Comune di Tione di Trento.
2. **Di dare atto** conseguentemente che l'esercizio delle funzioni sopra indicate farà capo alla Comunità delle Giudicarie comportando, ai sensi dell'art. 33 comma 1 dello Statuto della Comunità:
 - la titolarità in capo alla Comunità dei relativi poteri amministrativi necessari alla gestione, comprese le fasi istruttoria, consultiva, i provvedimenti finali, il controllo e la vigilanza;
 - l'assegnazione alla Comunità delle tasse, tariffe e contributi relativi, con diretta devoluzione alla Comunità delle somme spettanti ai Comuni per tali funzioni;
 - la titolarità del relativo potere regolamentare.
4. **Di dare atto** che per l'esercizio delle funzioni di cui al punto 1), laddove non già espressamente previsto dalle leggi provinciali di settore, i riferimenti in esse contenuti al Comune ed agli organi comunali devono intendersi sostituiti, in quanto compatibili, con quelli della Comunità e dei corrispondenti organi.
5. **Di autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione ad intervenuta esecutività del presente provvedimento.
6. **Di stabilire** che l'organizzazione di alcuni servizi specifici, quali a titolo di esempio il "Bici-bus", potrà essere delegato, con deliberazione della Comunità delle Giudicarie, agli Enti di promozione turistica competenti per territorio.
7. **Di stabilire** che la struttura tariffaria, concordata con tutti i Comuni interessati, verrà deliberata dalla Comunità delle Giudicarie, avendo come riferimento gli indirizzi stabiliti da parte della Giunta provinciale in tema di tariffe relative alla mobilità turistica.

8. **Di dare atto** che la spesa da sostenere da parte del Comune di Tione di Trento, derivante dalla stipulazione della presente convenzione, è stabilita nella somma forfettaria di € 2.000,00 annui (€ 1.000,00 per la stagione estiva ed € 1.000,00 per la stagione invernale) per il periodo 2021 – 31 gennaio 2026 e che la stessa verrà impegnata all'apposito programma di bilancio a seguito della sottoscrizione della convenzione.
9. Di **dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con n. 16 voti favorevoli, n.0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi per appello nominale dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.
10. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE
Provincia di Trento

Prot. n.

Oggetto: CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INTERCOMUNALE (ESTIVO ED INVERNALE) E BICI BUS – ANNI 2021-2026

Tra la **COMUNITA' DELLE GIUDICARIE**, con sede in Tione di Trento, via P. Gnesotti, n. 2, C.F. 95017360223, rappresentata dal Commissario, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con decreto n. ___ del _____ 2021, esecutivo ai sensi di legge, ed i Comuni di:

1. **CARISOLO** con sede in Carisolo, via Campiglio, n. 9, C.F. 00288090228, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____ 2021 esecutiva ai sensi di legge;

2. **PINZOLO** con sede in Pinzolo, via della Pace, n. 8, C.F. 00286690227 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____ 2021 esecutiva ai sensi di legge;

3. **GIUSTINO**, con sede in Giustino, via Presanella, n. 26, C.F. 00270970221, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed

agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____ 2021 esecutiva ai sensi di legge,

4. **MASSIMENO** con sede in Massimeno, via della Chiesa, n. 3, C.F. 00270960222 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____ 2021 esecutiva ai sensi di legge;

5. **CADERZONE TERME** con sede in Caderzone Terme, via Regina Elena, n. 43, C.F. 00293350229 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____ 2021 esecutiva ai sensi di legge;

6. **BOCENAGO** con sede in Bocenago, via A. Ferrazza, n. 54, C.F. 00266100221 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n° ____ del _____ 2021 esecutiva ai sensi di legge;

7. **STREMBO** con sede in Strembo, via G. Garibaldi, n. 5, C.F. 00266320228 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n° ____ del _____ 2021 esecutiva ai sensi di legge;

8. **SPIAZZO** con sede in Spiazzo, via S. Vigilio, n. 2, C.F. 86002710225 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n° ____ del _____ 2021 esecutiva ai sensi di legge;

9. **PELUGO** con sede in Pelugo, via del Municipio, n. 2, C.F. 00350700225 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo

legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____ 2021 esecutiva ai sensi di legge;

10. **PORTE DI RENDENA** con sede in Fraz. Villa Rendena, via di Verdesina 9, C.F. 02401990227 rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con proprio provvedimento n. ____ del _____ 2021 esecutivo ai sensi di legge;

11. **TIONE DI TRENTO** con sede in Tione di Trento, piazza Cesare Battisti, n. 1, C.F. 00336020227 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____ 2021 esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che lo Statuto della Comunità prevede all'art. 33 (Trasferimento volontario) che:

1. La Comunità, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, esercita le funzioni e svolge i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico finanziarie, umane e strumentali. I Comuni potranno trasferire alla Comunità l'esercizio delle funzioni, servizi, compiti ed attività, salvo quelle derivanti dall'ordinamento statale e regionale, diretti a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzarne l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria individuazione, come Comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta Comunità provinciale.

Visto quanto disposto dalla L.P. 27/2010, art. 8bis, 5° comma, che recita:
“Ciascun Comune, previa intesa con la Comunità di appartenenza, può decidere di trasferire la titolarità di servizi pubblici locali alla medesima Comunità anche se non sono definiti ambiti territoriali ottimali ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 6, della L.P. 3 del 2006. In tal caso si applica il comma 2 del medesimo articolo”.

Viste le disposizioni di cui all’art. 35 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3.05.2018, n. 2 ;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.1408 dd.19/09/2019 che stabilisce, tra l’altro, gli ambiti per la gestione di tale servizio e preso atto che l’ambito denominato Val Rendena ricomprende la Comunità delle Giudicarie ed i Comuni sopra indicati;

Considerato che nell’anno 2013 i Comuni sopra indicatati hanno trasferito la competenza in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale alla Comunità delle Giudicarie, per il periodo dal 21 maggio 2013 al 30 gennaio 2021, che ha organizzato il servizio nella stagione estiva ed invernale 2013, 2014, 2015, 2016,2017,2018 e 2019 raggiungendo gli obiettivi fissati inizialmente;

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 - PRINCIPI -

La presente convenzione viene stipulata fra i sopraelencati Comuni delle Giudicarie e la Comunità delle Giudicarie, di seguito denominati rispettivamente Comuni e Comunità, al fine di trasferire l’esercizio delle funzioni comunali in materia di **servizio pubblico di trasporto urbano**

turistico intercomunale estivo ed invernale e bici-bus, in attuazione del disposto di cui all'art. 33, comma 1 dello Statuto della Comunità e della L.P. 27/2010, art. 8 bis comma 5.

ART. 2 - FUNZIONI TRASFERITE-

I Comuni trasferiscono alla Comunità l'esercizio della propria competenza in materia di attivazione e gestione del servizio di trasporto pubblico urbano turistico intercomunale, "Val Rendena", necessario per intensificare nel periodo turistico estivo ed invernale i collegamenti tra i paesi. Il servizio deve essere svolto per la durata della stagione estiva, (indicativamente da giugno a settembre) per la stagione invernale (indicativamente dal 20 dicembre al 6 gennaio) e nei limiti delle risorse preventivamente concordate con i Comuni. E' inoltre ricompreso il servizio denominato bici-bus relativo al trasporto di ciclisti e biciclette attraverso appositi carrelli, la cui organizzazione potrà avvenire in collaborazione con gli Enti turistici anche a livello sovra-comunitario.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE GENERALE -

A seguito del presente atto la Comunità diviene titolare di tutte le funzioni amministrative di governo della funzione trasferita, comprensive di tutti gli aspetti attuativi, gestionali, tariffari e contabili.

La Comunità potrà proporre modifiche anche sostanziali all'attuale impostazione del servizio, pur sempre in stretto raccordo con i Comuni e nel rispetto della normativa che disciplina i servizi di trasporto pubblico.

ART. 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO -

Il Servizio urbano di Trasporto Turistico "Val Rendena" estivo ed invernale oggetto della presente convenzione può essere gestito mediante affidamento

diretto *in house* a Trentino Trasporti Esercizio S.P.A. oppure tramite affidamento a terzi, secondo la normativa vigente in materia (art. 10 L.P. 6/2004).

ART. 5 - RAPPORTI FINANZIARI -

I Comuni si impegnano di anno in anno a garantire le risorse necessarie per l'esercizio della competenza trasferita, ciascuno nella quota risultante a suo carico.

Il riparto delle spese per la gestione del servizio tra i comuni aderenti viene disciplinato di comune accordo con le seguenti modalità:

- riparto del costo complessivo sulla base della popolazione residente risultante alla data dell'ultimo censimento generale della popolazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
- la popolazione del Comune di Pinzolo sarà riferita escludendo le frazioni di S. Antonio di Mavignola e di Madonna di Campiglio, che non usufruiscono del Servizio;
- la popolazione del Comune di Porte di Rendena sarà riferita escludendo la frazione di Verdesina che non usufruisce del Servizio;
- la compartecipazione del comune di Tione di Trento al riparto delle spese viene quantificato forfettariamente nell'importo di 2.000,00 euro annui. Qualora, per cause diverse, il servizio urbano turistico dovesse subire riduzioni sostanziali l'importo a forfait a carico del Comune di Tione di Trento verrà debitamente proporzionato.

La Comunità, quale Ente titolare dell'esercizio delle funzioni trasferite, è autorizzata alla riscossione diretta degli eventuali contributi e/o finanziamenti erogabili in base a specifiche disposizioni di legge e delle quote

a carico degli utenti diretti ed indiretti del servizio e di altre eventuali entrate specifiche (da Enti quali le APT), che andranno a scomputo del costo complessivo del servizio.

L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari a carico dei Comuni, comprensivo di tutti gli oneri per la gestione tecnico amministrativa della competenza trasferita stabiliti dal presente articolo, può essere aggiornato annualmente a seguito di accordo intervenuto in sede di consultazione di cui al successivo art. 7.

I Comuni possono, ad unanimità, stabilire percentuali di riparto diverse da quelle indicate in precedenza, qualora la programmazione annuale del servizio subisca delle modifiche rispetto all'organizzazione consolidata che richiedano una suddivisione diversa.

Eventuali economie di gestione saranno utilizzate dalla Comunità, in accordo con i Comuni aderenti alla convenzione, per abbattere il costo a carico dei Comuni.

ART. 6 - DISCIPLINA DEGLI ASPETTI PROGRAMMATORI E FINANZIARI

La Comunità presenta annualmente all'organo di consultazione di cui al successivo art. 7, il programma annuale di attività, il relativo preventivo di spesa e la tempistica di erogazione del contributo finanziario a carico dei Comuni. A seguito dell'intesa raggiunta in tale sede, procede all'attuazione di quanto in esso contenuto.

I Comuni devono versare alla Comunità i finanziamenti di loro spettanza, con le modalità e scadenze concordate.

In caso di mancato o ritardato versamento del rimborso nei termini anzidetti, la Comunità diffida i Comuni convenzionati ad adempiere a quanto stabilito

dalla presente convenzione entro un termine di 15 giorni, scaduto il quale è legittimata a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.

Annualmente la Comunità provvederà alla redazione di una relazione consuntiva, trasmettendola ai Comuni, nonché a ripartire sugli stessi, in misura proporzionale alle quote versate, l'ammontare dei finanziamenti provinciali erogati alla Comunità sullo specifico fondo dei servizio comunali di trasporto urbano-turistico.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE -

La forma di consultazione per la gestione dell'esercizio della funzione trasferita con la presente convenzione, con il compito di assicurare il collegamento tra i Comuni partecipanti e la Comunità, è assicurata dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni che hanno trasferito la funzione, integrata dal Presidente della Comunità e dall'Assessore competente della Comunità.

Ogni Ente convenzionato può fare richiesta di convocazione della Conferenza, per discutere problemi, esigenze o quant'altro riguardante l'esercizio della funzione trasferita.

La Comunità è tenuta, a richiesta del Comune interessato, a fornire ogni notizia ed informazione di cui è in possesso relativa all'esercizio della funzione trasferita.

ART. 8 - EFFETTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE -

La presente convenzione ha effetto ad avvenuta esecutività delle deliberazioni dei rispettivi enti contraenti che ne autorizzano la stipulazione

e previa sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti degli stessi enti.
Eventuali modifiche ai contenuti della convenzione potranno essere concordate tra le parti con la stessa procedura seguita per la sua stesura.

Art. 9 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE -

La risoluzione di eventuali controversie tra gli enti partecipanti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della forma di consultazione di cui all'art. 7. Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale.

Art. 10 - DURATA -

La presente convenzione è valida dalla data di sottoscrizione fino al termine previsto al 31 gennaio 2026. Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione; il recesso deve essere esercitato con deliberazione del Consiglio Comunale da notificare alla Comunità ed ai Comuni aderente entro il 31 marzo a mezzo raccomandata A.R.. In caso di recesso, al Comune che receda dalla convenzione non verrà applicata alcuna penale o indennizzo. Qualora receda più della metà dei Comuni convenzionati, entro i termini previsti, la convenzione si intende risolta.

Art. 11 - SPESE PER LA CONVENZIONE -

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.'86 n. 131 e s.m..

Art. 12 - NORMA FINALE -

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si richiamano le leggi

vigenti in materia.

Letto confermato e sottoscritto in forma digitale. L'anno, il giorno e il mese che risultano dalle sottoscrizioni digitali:

Il Presidente della Comunità delle Giudicarie

Il Sindaco del Comune di Carisolo

Il Sindaco del Comune di Pinzolo

Il Sindaco del Comune di Giustino

Il Sindaco del Comune di Massimeno

Il Sindaco del Comune di Caderzone Terme

Il Sindaco del Comune di Bocenago

Il Sindaco del Comune di Strembo

Il Sindaco del Comune di Spiazzo

Il Sindaco del Comune di Pelugo

Il Sindaco del Comune di Porte di Rendena

Il Sindaco del Comune di Tione di Trento

Punto n. 8

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco, richiamando le previsioni della normativa che permette la delega alla Comunità per alcuni servizi, tra cui il trasporto.

Tione ha aderito al servizio dal 2013; tale servizio si è dimostrato importante e ha sempre visto incrementare l'utenza.

Tione partecipa con una quota forfettaria pari ad € 1.000,00 per la stagione estiva ed € 1.000,00 per la stagione invernale. Se il periodo del servizio diminuisce anche la quota a carico di Tione viene diminuita.

Quindi Tione non partecipa in base alla popolazione come gli altri Comuni ma con una quota forfettaria. Il servizio è importante ed è vantaggioso affidarlo alla Comunità.

Punto 9 all'OdG

Deliberazione n. 19/2021 dd. 15.04.2021

OGGETTO: Integrazione al Regolamento comunale per la concessione di contributi ad Enti, Associazioni e soggetti privati e per la partecipazione e la promozione di iniziative e manifestazioni.

MZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rimane disconnesso dal collegamento on line il Consigliere Scalfi Luca. Presenti in collegamento on line n. 16 Consiglieri.

Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi ad Enti, Associazioni e soggetti privati e per la partecipazione e la promozione di iniziative e manifestazioni", come da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 9/2018 dd. 12.03.2018.

Rilevato che si rende necessario regolamentare il servizio di concessione contributi alle attività economiche a valere sul Fondo di cui all'art. 1 c. 65 ter L. 27.12.2017 n. 205 e s.m. ed eventuali misure proprie, in conseguenza dell'emanazione delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 24 settembre 2020 pubblicato su G.U. del 04.12.2020, il quale prevede azioni di sostegno economico in favore di piccole e medie imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da Covid 19 di cui all'art. 4 del D.P.C.M. sopra citato.

Ritenuto pertanto di inserire nel predetto Regolamento un articolo, precisamente il 9 ter, riguardante la regolamentazione del servizio di concessione contributi alle attività economiche a valere sul Fondo di cui all'art. 1 c. 65 ter L. 27.12.2017 n. 205 e s.m. ed eventuali misure proprie

Esaminato il "Regolamento comunale per la concessione di contributi ad Enti, Associazioni e soggetti privati e per la partecipazione e la promozione di iniziative e manifestazioni, come da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 9/2018 dd. 12.03.2018 integrato con la previsione di cui all'art. 9 ter come descritto.

Visto lo Statuto del Comune, nel testo da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 16/2019 dd. 17.06.2019.

Visto il C.E.L. approvato con L.R. n. 2 dd. 03.05.2018.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dal Responsabile della struttura interessata ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Con n. 16 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti,

espressi per appello nominale dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di apportare, per le motivazioni esposte in premessa, un'integrazione al "Regolamento comunale per la concessione di contributi ad Enti, Associazioni e soggetti privati e per la partecipazione e la promozione di iniziative e manifestazioni" inserendo l'art. 9 ter.
2. di incaricare gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi della presente e di quanto altro necessario al buon esito della pratica.
3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva al termine della pubblicazione.
4. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

**COMUNE DI TIONE DI TRENTO
PROVINCIA DI TRENTO**



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI,
ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI E PER LA PARTECIPAZIONE E LA
PROMOZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI**

Allegato alla deliberazione consiliare n. 19/2021 dd. 15.04.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure, le modalità ed i criteri per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, privati ed associazioni, nonché norme in merito a manifestazioni patrocinate o promosse dal Comune con altri soggetti.
2. I rappresentanti degli enti, istituzioni ed associazioni che hanno sede nel Comune, possono, a titolo gratuito, ottenere copia del presente regolamento e degli atti di concessione dei benefici assegnati ai sensi del medesimo.

Art. 2

Tipo di attività ed iniziative

1. La Giunta comunale potrà patrocinare o concedere benefici economici a sostegno di ogni attività o iniziativa promossa nell'interesse della comunità locale, in particolare nei seguenti settori:
 - a) attività finalizzate alla tutela delle consuetudini e tradizioni locali ed alla salvaguardia del territorio;
 - b) attività sportive e ricreative;
 - c) attività culturali, scolastiche e sociali;
 - d) attività di assistenza e beneficenza;
 - e) attività di promozione sociali;
 - f) interventi di manutenzione di immobili attinenti ai culti religiosi ;
 - g) protezione civile e difesa antincendio;
 - h) sviluppo turistico ed economico;
 - i) specifiche iniziative a scopo di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere;
 - l) ogni altra attività od iniziativa che rappresenti un particolare interesse per la comunità.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. La concessione di benefici economici potrà essere disposta a favore di fondazioni, istituzioni di carattere pubblico e privato, dotate di personalità giuridica od anche

non riconosciute, associazioni, comitati e soggetti privati che esercitano attività o iniziative di cui all'art. 2.

Art. 4 Interventi finanziari

1. Gli interventi a favore dei soggetti di cui al precedente articolo saranno disposti mediante:
 - a) concorsi finanziari per attività ordinarie;
 - b) concorsi finanziari per manifestazioni;
 - c) concorsi finanziari specifici per attività ed iniziative a carattere straordinario.
2. I benefici finanziari si intendono concessi con vincolo di destinazione per le finalità indicate nella relativa istanza.

Art. 5 Documentazione da presentare per finanziamento attività ordinaria

1. Le istanze per la concessione di interventi finanziari a concorso dell'attività di ordinaria gestione possono essere redatte sulla base del fac-simile predisposto dall'Amministrazione comunale ed allegato al presente (Allegato A) e devono essere corredate per il primo anno, da copia del bilancio di previsione, dal programma di attività e dallo Statuto, ove esistente.
2. Le successive istanze, oltre che dal bilancio di previsione e dal programma di attività, dovranno essere corredate anche dall'ultimo rendiconto approvato, che, tra l'altro, evidenzia le modalità di utilizzo dei concorsi finanziari eventualmente erogati dal Comune.
3. Sarà accordata particolare considerazione alle istanze formulate da soggetti nel cui Statuto sia prevista, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione dei relativi beni al Comune.
4. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, la Giunta comunale, nel determinare la misura dell'intervento finanziario terrà conto dei seguenti parametri:
 - a) il numero dei soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria del richiedente e l'età degli stessi, privilegiando le iniziative rivolte ai più giovani;
 - b) la qualità ed il valore sociale dell'attività svolta dal soggetto richiedente;
 - c) la mancanza di finalità di lucro;
 - d) la situazione economica del soggetto richiedente nonché il godimento, da parte del medesimo, di benefici erogati da altri soggetti pubblici o privati.

5. Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'attività di gestione degli enti ed associazioni titolari di benefici economici assegnati ai sensi del presente regolamento.
6. In nessun caso e sotto nessun profilo il Comune potrà essere ritenuto responsabile per qualsivoglia attività, rapporto, fatto, accadimento o altro connesso ai soggetti o alle attività, manifestazioni o interventi che godano della contribuzione comunale.

Art. 6

Documentazione da presentare per finanziamento manifestazioni ed iniziative

1. Le istanze per la concessione di interventi finanziari a concorso delle spese per l'effettuazione di manifestazioni ed iniziative, che possono essere effettuate utilizzando il fac - simile di cui Allegato B, devono essere corredate da relazione illustrativa delle stesse, dalla indicazione dell'epoca e del luogo di effettuazione, dall'elenco delle entrate e delle spese previste.
2. Le richieste devono essere presentate entro un anno dall'inizio della manifestazione o dell'iniziativa.
3. In casi del tutto eccezionali la Giunta comunale può prendere in considerazione un intervento straordinario "una tantum" a ripiano di situazioni debitorie pregresse, per consentire la sopravvivenza economica di Enti e organismi che operano nel territorio comunale, che abbiano ben meritato nel passato, e la cui attività sia ritenuta preziosa nel tessuto sociale della comunità. In tal caso dovrà venire presentata una particolare domanda a firma del Presidente in carica. Alla domanda devono essere allegati almeno per estratto i bilanci dell'ultimo quinquennio e una relazione finanziaria che illustra le cause del dissesto ed indica il piano di risanamento e di riequilibrio della gestione. La Giunta comunale non può contribuire finanziariamente se ritiene vi siano responsabilità personali di cattiva gestione.
4. Il Comune declina ogni responsabilità inerente e conseguente l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative destinatarie di contributi finanziari dallo stesso concessi.
5. In nessun caso e sotto nessun profilo il Comune potrà essere ritenuto responsabile per qualsivoglia attività, rapporto, fatto, accadimento o altro connesso ai soggetti o alle attività, manifestazioni o interventi che godano della contribuzione comunale.

Art. 7

Documentazione semplificata per contributi di importo limitato

1. Nel caso vengano richiesti contributi di importo inferiore ad € 500,00 la documentazione per la domanda è limitata ad una relazione che spieghi gli scopi cui il contributo è destinato e quella per la liquidazione alla documentazione relativa alle spese sostenute.

Art. 8

Termini di presentazione istanze e assegnazione contributi

1. Le istanze per la concessione di contributi o di benefici economici devono essere presentate:
 - a) entro il 30 aprile di ogni anno se riferite all'attività ordinaria o straordinaria programmabile da attuare nell'anno in corso.
 - b) in qualunque momento, se riferite a iniziative e manifestazioni non programmabili, salvo i termine finale di cui all'articolo 6 comma 2.
2. Le istanze stesse, che possono essere redatte secondo gli schemi allegati, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, istituzioni od associazioni, devono contenere l'individuazione delle finalità cui l'intervento contributivo è destinato.
3. L'ufficio che segue la pratica potrà richiedere l'eventuale documentazione integrativa che si rendesse necessaria per l'adeguata comprensione della pratica stessa.
4. La Giunta comunale, sulla base delle istanze pervenute e delle risorse disponibili, sentite le Commissioni competenti per settore provvederà al riparto ed all'assegnazione dei contributi ordinari di cui alla lettera a comma 1.
5. Per le istanze presentate entro il termine di cui al punto a) del comma 1 del presente articolo, il relativo provvedimento di concessione del contributo sarà di massima adottato entro i 60 giorni successivi (30 giugno). L'erogazione sarà effettuata entro 30 giorni dalla concessione o dalla presentazione dell'eventuale documentazione a ciò necessaria salvo i casi di contributi per manifestazioni e attività o iniziative straordinarie, per le quali l'erogazione del contributo sarà effettuata dopo lo svolgimento delle stesse ed entro 60 giorni dalla presentazione di idonea documentazione relativa alle spese sostenute ed alle eventuali entrate.
6. In casi particolari, adeguatamente motivati, potranno essere concessi acconti o comunque l'erogazione potrà essere frazionata.
7. La sovvenzione non può essere superiore alla spesa che resta da finanziare e comunque non può essere superiore alla spesa, ove la stessa sia interamente finanziata con la sovvenzione.

8. Nel caso la spesa presunta relativa alla manifestazione o all'intervento ammesso a contributo rispetto alla quale è stato quantificato l'importo del beneficio concesso risulti superiore alle spese effettive risultanti dal consuntivo, l'erogazione viene ridotta in modo che la somma delle altre entrate e del contributo non ecceda la spesa complessiva effettiva.
9. Eventuali eccedenze di contribuzione dovranno essere restituite.
10. Per le istanze di cui al punto b) del comma 1 del presente articolo, l'eventuale provvedimento di concessione sarà adottato entro 60 giorni dalla data di assunzione al protocollo comunale delle medesime. L'erogazione sarà effettuata entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione giustificativa della spesa. Anche per queste concessioni ed erogazioni valgono le previsioni dei precedenti commi 6, 7, 8 e 9.
11. I termini sono sospesi se deve essere fornita documentazione integrativa o se si rendono necessari provvedimenti relativi al bilancio per l'accoglimento delle domande.
12. Il mancato rispetto da parte dei soggetti richiedenti di quanto previsto dal presente regolamento con particolare riferimento all'obbligo di destinazione ed all'eventuale obbligo di restituzione della eventuale eccedenza è causa di esclusione dalla concessione di ulteriori contributi fino ad avvenuta regolarizzazione delle posizioni, fatta salva ogni altra modalità prevista dalla legge per tutelare gli interessi del Comune.

Art. 9

Iniziative e manifestazioni patrocinate o promosse dal Comune

1. Il Comune, da solo o con altri enti, può promuovere o patrocinare manifestazioni o iniziative specifiche rientranti nei settori di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. In tal caso la copertura totale o parziale delle spese relative è assunta dal Comune con atto deliberativo giuntale, che chiarisce se le stesse sono gestite e pagate direttamente dal Comune o se il Comune contribuisce con assegnazioni finanziarie al soggetto che si fa parte attiva nella organizzazione e gestione delle manifestazioni o iniziative.
3. In quest'ultimo caso - salva la possibilità di concedere acconti - il saldo dell'assegnazione finanziaria sarà successivo all'effettuazione della manifestazione o intervento ed alla rendicontazione relativa.
4. E' fatta salva la possibilità che l'Amministrazione, con decisione del Sindaco o dell'Assessore competente, patrocini o partecipi ad iniziative o manifestazioni sia assumendo spese a ciò connesse di contenuto importo e pagabili mediante spese

a calcolo sia collaborando alla realizzazione con l'impiego di uomini e mezzi del Comune.

Art. 9 bis

Concessione di legna da ardere a cittadini in stato di bisogno

La Giunta comunale può assegnare con motivata decisione un quantitativo di legna da ardere già tagliata a steli o ceppi adeguati ad essere utilizzati, a censiti residenti nel Comune di Tione di Trento, in stato di bisogno economico-sociale accertato, ove ricorra una delle due seguenti condizioni:

1. invalidi (diversamente abili e portatori di handicap) con invalidità pari o superiore al 50% risultante da apposita documentazione rilasciata dall'organo competente unitamente ad un reddito annuo lordo inferiore ad € 12.000,00 per nucleo familiare, risultante da dichiarazione dei redditi o, qualora il soggetto non fosse tenuto alla presentazione della stessa, da cud;
2. persone che abbiano compiuto i 70 anni di età alla data del 1 gennaio e che abbiano un reddito annuo lordo inferiore ad € 12.000,00 per nucleo familiare, risultante da dichiarazione dei redditi o, qualora il soggetto non fosse tenuto alla presentazione della stessa, da cud;

Nel caso in cui le richieste eccedano il quantitativo di legna disponibile, si stabiliscono i seguenti criteri di assegnazione: il quantitativo di legna sarà diviso in due parti uguali; con una parte saranno soddisfatte le domande presentate dagli invalidi partendo da coloro che hanno una percentuale di invalidità più alta e proseguendo in ordine decrescente. Con la seconda parte saranno soddisfatte le domande dei richiedenti ultrasessantenni, partendo dai più anziani di età e proseguendo in ordine decrescente. Ove una delle due parti risulti esaurita e per l'altra si abbiano eccedenze si potrà utilizzare la parte con eccedenze per i richiedenti della diversa categoria.

Potrà essere presentata una sola richiesta all'anno per nucleo familiare.

Le domande andranno presentate dall'1 aprile al 31 maggio di ogni anno su apposito modulo predisposto dagli uffici comunali. Scaduto il termine la Giunta comunale provvederà all'assegnazione della legna con delibera.

La Giunta comunale può stabilire di concedere il beneficio previsto dal presente articolo qualora la domanda giunga oltre il termine previsto, motivandone la

concessione, nel caso i richiedenti abbiano i requisiti previsti dal primo comma punti 1. e 2.

Art. 9 ter

Concessione contributi alle attività economiche a valere sul Fondo di cui all'art. 1 c. 65 ter L. 27.12.2017 n. 205 e s.m. ed eventuali misure proprie.

1. Le contribuzioni di cui al presente articolo sono effettuate in conseguenza delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 24 settembre 2020 pubblicato su G.U. del 04.12.2020, tenendo conto delle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato e delle eventuali altre risorse messe a disposizione dal Comune per le medesime finalità;
In particolare si richiamano le azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da Covid 19 di cui all'art. 4 del D.P.C.M. sopra citato.
2. La Giunta comunale, al fine di procedere alle azioni di sostegno di cui sopra, approva e rende noto apposito Bando in cui vengono chiarite le modalità per la concessione dei contributi alle attività economiche, evidenziando oltre all'oggetto del Bando ed ai soggetti beneficiari, anche e per quanto necessario dotazioni finanziarie e aliquote di contribuzione, tempi e modalità per la presentazione delle domande e per la loro valutazione, per la concessione e per l'erogazione dei contributi.
Quanto sopra nell'ambito delle previsioni della normativa vigente in materia.

Art. 10

Norme transitorie di prima applicazione

1. Relativamente a manifestazioni già svolte, in prima applicazione il periodo di un anno entro cui effettuare la richiesta di contributo di cui all'art. 6 comma 2 decorre dall'approvazione del presente regolamento; la richiesta può riguardare manifestazioni svolte nell'anno precedente alla data di approvazione del Regolamento.
2. Limitatamente al 2007, le richieste di contributo ordinario per le attività programmate nello stesso anno dovranno essere presentate entro il 30 maggio 2007.

Allegato A)

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ORDINARI
(Art. 5 del Regolamento)

Al Comune
di
38079 TIONE DI TRENTO

Il/La sottoscritto _____ nato/a a _____ il
_____ residente in _____ Via _____
_____ nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del ⁽¹⁾
_____, codice fiscale n. _____ fa istanza
per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che ⁽²⁾
_____ predetto/a effettuerà in Codesto Comune nell'anno
_____, nel settore _____ ⁽³⁾ secondo il
programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che ⁽⁴⁾ _____

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e s.m.;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività ⁽⁵⁾ _____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio _____ dell'importo di € _____

Allega alla presente i seguenti documenti:

1° anno di concessione:

- * copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- * copia del programma di attività per l'anno in corso;
- * copia dello statuto

per gli anni successivi:

- * copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- * copia del programma di attività per l'anno in corso;
- * ultimo rendiconto approvato

*

Li _____

(firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato

(2) Ente o associazione o comitato e denominazione

(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 4 del Regolamento Comunale

(4) Ente o associazione o comitato e denominazione

(5) Ente o associazione o comitato e denominazione

Allegato B)

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE
(Art. 6 del Regolamento)

Al Comune
di
38079 TIONE DI TRENTO

Il/La sottoscritta _____ nato/a a _____ il
_____ residente in _____ Via
_____ nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del ⁽⁶⁾
_____, codice fiscale n. _____ fa istanza
per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in Codesto Comune, nel periodo
dal _____ al _____ della seguente manifestazione/iniziativa

_____ ⁽⁷⁾ secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario allegati alla presente,
redatti in conformità all'art. 8 del Regolamento Comunale.

Il sottoscritto dichiara che ⁽⁸⁾ _____
organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e s.m.;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per la manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio _____ dell'importo di € _____ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti ⁽⁹⁾ _____ organizzatore delle manifestazioni e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- * programma dettagliato della manifestazione od iniziativa, con relazione ed indicazione luogo e tempo effettuazione;
- * preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate.

Lì _____

(firma)

⁽⁶⁾ Denominazione dell'ente, associazione, comitato

⁽⁷⁾ Illustrare le finalità della manifestazione od iniziativa

⁽⁸⁾ Ente o associazione o comitato e denominazione

⁽⁹⁾ Ente o associazione o comitato e denominazione

-

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	2
Art. 2 Tipo di attività ed iniziative	2
Art. 3 Soggetti beneficiari.....	2
Art. 4 Interventi finanziari	3
Art. 5 Documentazione da presentare per finanziamento attività ordinaria	3
Art. 6 Documentazione da presentare per finanziamento manifestazioni ed iniziative ...	4
Art. 7 Documentazione semplificata per contribuzioni di importo limitato.....	5
Art. 8 Termini di presentazione istanze e assegnazione contributi	5
Art. 9 Iniziative e manifestazioni patrocinate o promosse dal Comune	6
Art. 9 bis Concessione di legna da ardere a cittadini in stato di bisogno.....	7
Art. 9 ter Concessione contributi alle attività economiche a valere sul Fondo di cui all'art. 1 c. 65 ter L. 27.12.2017 n. 205 e s.m. ed eventuali misure proprie	8
Art. 10 Norme transitorie di prima applicazione.....	8

-

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 4/2007 dd. 28.02.2007, divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo comunale dal 05.03.2007 al 15.03.2007.

Successivamente è stato modificato con deliberazioni consiliari n. 28/2011 dd. 16.06.2011, n. 37/2017 dd. 31.10.2017, n. 9/2018 dd. 12.03.2018 e n. ____/2021 dd. 15.04.2021.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Mirella Girardini
firmato digitalmente

Punto n. 9

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Failoni. Si tratta di un'integrazione regolamentare necessaria che serve per poter dar corso alla possibilità prevista da DPCM del 12.9.2020 di concedere contributi a piccole e medie imprese che operano nel Comune.

Il primo passo necessario è quello di integrare il Regolamento contributi del Comune con l'art. 9 ter che prevede la possibilità di concedere contributi ad attività economiche, artigianali e commerciali di piccole/micro imprese, secondo le previsioni del DPCM 12.9.2020.

Punto 10 all'OdG

Deliberazione n. 20/2021 dd. 15.04.2021

OGGETTO: Esame ed approvazione del nuovo "Regolamento per l'utilizzo del servizio di bike sharing a Tione di Trento".

GA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rimane disconnesso dal collegamento on line il Consigliere Scalfi Luca. Presenti in collegamento on line n. 16 Consiglieri.

Sentita la relazione dell'Assessore Daniele Bertaso.

Preso atto che il Comune di Tione ha recentemente realizzato un innovativo sistema di bike sharing pubblico da mettere a disposizione di residenti e turisti, al fine di consentire spostamenti brevi in bicicletta anche al fine di connettersi con gli altri sistemi di trasporto pubblico presenti, fornendo un'alternativa all'uso del mezzo privato, in un'ottica di contenimento del traffico e dell'inquinamento acustico ed atmosferico.

Specificato che tale sistema di bike sharing comunale è costituito da n° 3 ciclo stazioni dislocate rispettivamente nei pressi dell'Autostazione di Tione, in località Sesena nei pressi del Bocciodromo comunale e presso la Frazione di Saone nei pressi della nuova fermata autobus, e risulta dotato complessivamente di n° 10 e-bike.

Specificato inoltre che il Servizio verrà gestito dall'Azienda per il Turismo di Tione di Trento, avente sede tra l'altro nelle immediate vicinanze della ciclo-stazione presso autostazione di Tione, avvalendosi dell'assistenza della ditta fornitrice delle attrezzature (Logiss s.p.a. Divisione Ecospazio con sede in Rovereto) attraverso il sistema informatico di gestione e programmazione con eventuali aggiornamenti del software, e l'applicativo per l'iscrizione e l'utilizzo da parte dei privati cittadini.

Considerato che presumibilmente entro la fine del corrente mese di aprile, verrà affidato l'incarico per il servizio di manutenzione delle ciclo stazioni ed e-bike.

Preso atto che per procedere all'attivazione del servizio di bike sharing a partire dal prossimo mese di maggio c.a., si rende necessario provvedere all'approvazione del "Regolamento per l'utilizzo del servizio di bike sharing nel comune di Tione di Trento" predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale, composto di n. 8 articoli, e ritenuto di poterlo approvare in ogni sua parte.

Visto lo Statuto del Comune, nel testo approvato da ultimo con deliberazione consiliare n. 16/2019 del 17/6/2019, e, in particolare, l'art. 40, c. 1.

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018, al fine di poter svolgere nel più breve tempo possibile le incombenze amministrative connesse al presente provvedimento.

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile della struttura interessata ai sensi

dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e ss.mm, e dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

Con voti favorevoli n. 16, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per appello nominale dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori,

D E L I B E R A

1. **di approvare** il nuovo "Regolamento per l'utilizzo del servizio di bike sharing nel comune di Tione di Trento" composto di n. 8 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. **di dichiarare**, con separata votazione con voti favorevoli n. 16, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per appello nominale dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e ss.mm., al fine di poter svolgere nel più breve tempo possibile le incombenze amministrative connesse al presente provvedimento;
3. **di evidenziare** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

***REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO
DI BIKE SHARING
NEL COMUNE DI TIONE DI TRENTO***

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 dd. 15.04.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani firmato digit.te

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Modalità di registrazione al servizio
- Art. 3 – Accesso al servizio
- Art. 4 - Modalità di utilizzo delle e-bike
- Art. 5 - Regole per l'utilizzo del servizio
- Art. 6 – Responsabilità dell'utente
- Art. 7 – Responsabilità del gestore e vigilanza
- Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Art. 1

Oggetto e finalità

Il servizio di bike sharing è un progetto promosso dal Comune di Tione di Trento con un duplice obiettivo: quello di realizzare una rete di trasporto pubblico urbano integrativa ai trasporti tradizionali e quello di incentivare gli utenti all'utilizzo e alla conoscenza di mezzi eco-sostenibili per visitare e vivere il nostro territorio; un progetto pensato per residenti e turisti in modo da rispondere al servizio di promozione turistica del territorio oltre che alle esigenze di spostamento all'interno del territorio comunale.

Il presente regolamento pertanto disciplina l'utilizzo da parte di utenti privati del servizio di bike sharing istituito dal Comune di Tione di Trento.

Art. 2

Modalità di registrazione al servizio

E' possibile registrarsi al servizio, da PC o smartphone, tramite il seguente link "<https://tione.ecospazio.it/>" mediante l'inserimento dei dati richiesti; dopo aver ricevuto la mail di avvenuta registrazione si potrà accedere al proprio profilo utilizzando le Username e Password prescelte.

Saranno diffuse a cura del Comune adeguate istruzioni per la registrazione e l'utilizzo del servizio.

Art. 3

Accesso al servizio

Il servizio è a disposizione degli utenti (cittadini, visitatori e turisti) per il prelievo delle e-bike dalle ore 6:00 alle ore 21:00 7 giorni su 7 nel periodo indicativamente dal 01 maggio al 15 ottobre di ogni anno, previo avviso sul sito internet comunale.

La riconsegna delle e-bike è consentita in qualsiasi orario, 7 giorni su 7.

Le e-bike vanno prelevate dalle ciclo-stazioni tramite una delle due modalità previste: smartphone o smart card. È possibile accedere tramite l'APP dallo smartphone, oppure accostando la smart-card sulla colonnina, attendere le istruzioni a display e sganciare la bici spingendo prima in avanti e poi tirando a sé.

Terminato il servizio, la bici va riconsegnata con la stessa procedura del prelievo in una delle tre stazioni della rete Comunale (la ciclo-stazione non dev'essere necessariamente la medesima del prelievo). Va sempre verificato che la procedura sia correttamente riuscita e conclusa. Va inoltre verificato da parte dell'utente che la bicicletta risulti ben ancorata alla ciclo-stazione.

Regole di utilizzo del servizio

L'abbonamento/Iscrizione è personale e non può essere ceduto a terzi.

Per accedere al servizio è necessario aver compiuto sedici anni e comunque, in caso di minori, è possibile effettuare la registrazione, solo in presenza di uno dei genitori, presso la sede di Tione di Trento dell'APT.

Prelievo della bici tramite smartphone

Gli utenti registrati al servizio di bike sharing possono prelevare la e-bike tramite smartphone, utilizzando l'applicazione scaricabile dal link: <https://tione.ecospazio.it/>.

Prelievo della bici tramite smart-card

Gli utenti registrati al servizio, in alternativa all'utilizzo del servizio tramite smartphone, possono utilizzare una smart-card, ritirandola presso la sede di Tione di Trento dell'Azienda per il Turismo (APT), in Via Damiano Chiesa n° 3, all'interno dell'edificio che ospita l'Autostazione.

La smart-card ha un costo di 5€/cad.

La smart-card funge da tessera di riconoscimento nel momento del prelievo della e-bike in una delle ciclo-stazioni, in alternativa al prelievo delle bici tramite smartphone.

Art. 4

Modalità di utilizzo delle e-bike

La e-bike va utilizzata solamente per il tempo necessario allo spostamento/escursione (max 3 ore) e l'utilizzo del servizio è gratuito.

La e-bike può essere utilizzata solamente su strade o piste ciclabili pavimentate in conglomerato bituminoso.

La e-bike va riconsegnata a destinazione raggiunta; potrà essere prelevata nuovamente in seguito. Un utilizzo prolungato del mezzo (oltre le tre ore consentite) comporta il blocco del profilo e quindi l'impossibilità di utilizzare nuovamente il servizio.

Dislocazione delle ciclo stazioni

Le ciclo stazioni sono state installate all'interno del territorio comunale presso le seguenti aree:

1. *Via Roma, nei pressi dell'Autostazione di Tione;*
2. *Località Sesena, nei pressi del Bocciodromo comunale;*
3. *Frazione di Saone, nei pressi della fermata dell'autobus.*

Art. 5

Regole per l'utilizzo del servizio

Il Comune di Tione di Trento permette l'utilizzo a titolo gratuito delle e-bike.

Ogni utilizzazione del servizio può durare al massimo 3 ore; ogni spostamento va quindi commisurato a questa durata.

Obblighi dell'utilizzatore

L'utente al fine di un corretto utilizzo del servizio dovrà:

- essere in possesso di registrazione e attivazione di un account utente attivo;
- custodire con la massima cura la smart card e non cederla a terzi;
- utilizzare la bicicletta con la massima attenzione e cura;
- evitare di manomettere qualsiasi parte delle componenti del servizio;
- condurre e utilizzare la bicicletta nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni) e, in generale, osservare i principi generali di prudenza, diligenza e tutela dei diritti altrui, utilizzandola unicamente su viabilità asfaltate;
- riconsegnare la bicicletta al termine dell'utilizzo e comunque non oltre 3 ore successive al prelievo, in uno degli appositi attracchi della ciclo-stazione.

L'utente si impegna altresì a comunicare al Comune di Tione o all'APT (ufficio di Tione) ogni anomalia, malfunzionamento o danno relativi alle componenti del servizio che si verifichino durante l'utilizzo.

Al termine dell'utilizzo del servizio, la bicicletta deve essere agganciata, nelle stesse condizioni nelle quali è stata prelevata, all'apposita colonnina presente in una delle stazioni dislocate nel territorio comunale.

La bicicletta non può essere trasportata dall'utente con alcun mezzo, né privato né pubblico.

Qualora l'utente al termine dell'utilizzo non riesca a posizionare la bicicletta in uno degli appositi attracchi nella Stazione prescelta, perché tutte occupate o non funzionanti, per non incorrere in sanzioni, deve segnalare l'accaduto all'APT (tel. 0465/323090 - mail: info@visitgiudicarie.it) o al Comune di Tione (tel. 0465343120 – mail: tecnico@comunetioneditrento.it).

Nel caso in cui l'APT ed il Comune non fossero raggiungibili, l'utente provvederà a custodire la bicicletta in luogo sicuro e comunicarlo appena possibile.

Art. 6

Responsabilità dell'utente

L'utente è responsabile e custode della bicicletta dal momento del ritiro fino al momento della riconsegna. L'utente deve verificare che la bicicletta sia funzionante e in perfetto stato; in caso contrario dovrà riposizionare la bici nell'apposito attracco ciclo-stazione e comunicare quanto riscontrato.

Qualora l'utente danneggiasse anche una sola delle componenti del servizio (bicicletta, colonnina, smart card), è obbligo del medesimo risarcire i danni, ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ. L'utente sarà responsabile in via esclusiva per tutti i danni diretti e indiretti causati a terzi (persone, cose ed animali) così come a se stesso e/o a cose e/o ad animali di sua proprietà in conseguenza dell'uso del servizio con conseguente obbligo di risarcire tutti i danni causati. Nell'ipotesi in cui l'utente sia un minore, i genitori/tutori/legali rappresentanti saranno responsabili in via esclusiva per tutti i danni diretti e indiretti causati dal minore a terzi (persone, cose ed animali) così come a se stesso. In ogni caso l'utente, ovvero i genitori/tutori/legali rappresentanti nel caso in cui il servizio venga utilizzato da un minore, sono obbligati a manlevare e a tenere indenne il Comune di Tione da qualunque spesa che lo stesso dovesse affrontare a seguito dell'utilizzo del servizio, comprese espressamente le somme richieste a titolo di risarcimento dei danni provocati dall'utente, da eventuali sanzioni amministrative pecuniarie comminate durante l'utilizzo della bicicletta per infrazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada vigente e da qualsiasi azione e/o pretesa proveniente da terzi o da Pubbliche Autorità in conseguenza di fatti riconducibili all'utente. In caso di incidente e/o di infortunio che coinvolga l'utente o la bicicletta, lo stesso è tenuto ad avvisare immediatamente il Comune di Tione o l'APT. In caso di smarrimento o furto della smart-card e/o della bicicletta, l'utente dovrà contattare il Comune o l'APT al fine di disattivare la smart-card, sporgere denuncia ai competenti

Organi (Carabinieri o Polizia) e presentare una copia della denuncia al gestore entro 24 (ventiquattro) ore dalla denuncia.

La denuncia ha lo scopo di sollevare l'utente da qualsiasi responsabilità per l'uso improprio dell'oggetto smarrito/rubato da parte di terzi. In assenza della suddetta denuncia, l'utente sarà obbligato a corrispondere al Comune di Tione a titolo di penale, l'intero valore della bicicletta pari a Euro 1.000,00.- salvo il maggior danno.

Qualora l'utente desideri entrare in possesso di una nuova smart-card, dovrà trasmettere una copia della denuncia all'APT e pagare il costo della nuova tessera (€ 5).

L'utente che non rispetterà il tempo massimo di utilizzo verrà sospeso dal servizio dalla data del mancato rispetto del regolamento.

Qualora la bicicletta dovesse essere posizionata fuori dall'apposita colonnina al termine dell'utilizzo della stessa senza nessuna segnalazione da parte dell'utente, l'utente sarà sospeso dal servizio, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, o a corrispondere al Comune di Tione l'intero valore della bicicletta ammontante ad Euro 1.000,00, nel caso in cui, invece, la bicicletta non venisse rinvenuta.

Art. 7

Vigilanza

La vigilanza sul servizio è affidata all'Ufficio di Polizia Locale.

In caso di riscontrate problematiche inerenti il servizio od uso improprio delle biciclette, l'Ufficio di Polizia Locale provvederà ad inoltrare apposita segnalazione al Comune di Tione ed alla APT ed adotterà i dovuti provvedimenti disciplinari e sanzionatori, elencati nel precedente articolo.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

L'utente è informato e accetta che i dati personali qui di seguito comunicati e quelli relativi all'utilizzo del servizio saranno trattati esclusivamente dal Comune di Tione di Trento, da Logiss Srl divisione Ecospazio (titolari del trattamento dei dati) e dell'APT per le sole esigenze connesse alla gestione del servizio stesso, oltre a eventuali elaborazioni statistiche, per le quali è in ogni caso prevista la pubblicazione solo in forma aggregata e comunque tale da evitare l'individuabilità di singole identità.

Il trattamento dei dati personali forniti dall'utente è effettuato con modalità informatiche e manuali e comunque in modo da garantire la tutela della loro riservatezza ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) 2016/679.

Informazioni e Supporto

Azienda per il Turismo – sede di Tione n° 0465/323090 - E-Mail: info@visitgiudicarie.it

Comune di Tione di Trento n° 0465/343120 – E-Mail: tecnico@comunetioneditrento.it

Punto n. 10 odg

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Bertaso che spiega che si tratta del Regolamento che disciplina l'utilizzo da parte della popolazione delle bici elettriche che il Comune metterà a disposizione gratuitamente.

Il Regolamento chiarisce regole e responsabilità degli utilizzatori, le modalità di utilizzo (esempio solo strade asfaltate) e l'iscrizione al servizio presso il Consorzio Turistico APT.

Si sta facendo anche la gara per scegliere chi sarà il soggetto che gestirà la manutenzione delle bici elettriche e quindi si partirà con il Servizio.

Punto 11 all'OdG

Deliberazione n. 21/2021 dd. 15.04.2021

OGGETTO: Consigliere incaricato per la Frazione di Saone. Provvedimenti in merito.
NC

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rimane disconnesso dal collegamento on line il Consigliere Scaffi Luca. Presenti in collegamento on line n. 16 Consiglieri.

Premesso che:

- lo Statuto Comunale all'art. 18 prevede la possibilità per il Consiglio comunale di scegliere fra gli Assessori residenti nella frazione di Saone o, in difetto, tra i Consiglieri comunali, un incaricato per la frazione di Saone;
- il Regolamento interno del Consiglio comunale prevede all'art. 16 la possibilità per il Consiglio comunale di affidare a singoli Consiglieri un incarico per la frazione di Saone;
- ai sensi dell'art. 17 dello Statuto comunale e dell'art. 15 del Regolamento interno del Consiglio comunale tale incarico può essere conferito per un periodo non superiore ad un anno.

Premesso che con deliberazione consiliare n. 26/2019 era stato incaricato il Consigliere comunale sig. Mattia Pederzoli e premesso altresì che lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere comunale, dimissioni presentate in data 23 novembre 2020.

Ritenuto pertanto necessario procedere ad incaricare un altro Consigliere comunale affinché lo stesso si occupi della frazione di Saone.

Ritenuto di incaricare il Sindaco Eugenio Antolini, in quanto si ritiene che lo stesso presenti le caratteristiche e le conoscenze necessarie per il buon svolgimento dell'incarico predetto.

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Responsabile della struttura interessata e dato atto che non necessita l'acquisizione del parere contabile in quanto la presente deliberazione non presenta rilevanza contabile.

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

Con n. 15 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 1 astenuti (Sindaco), espressi per appello nominale dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di incaricare**, per le motivazioni esposte in premessa, il Sindaco Eugenio Antolini ad occuparsi della frazione di Saone, come definito in premessa.
2. **di dare atto** che tale incarico ha durata di un anno dall'esecutività della presente deliberazione.
3. **di dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con n. 15 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 1 astenuti espressi per appello nominale dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.
4. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

Punto n. 11 odg

INTERVENTI

Illustra il punto il Vice Sindaco.

Spiega che l'art. 18 dello Statuto prevede che il Consiglio scelga un incaricato che si occupi della frazione di Saone.

Tale incaricato ai sensi del predetto art. 18 va scelto tra gli Assessori di Saone e se non ce ne sono tra i Consiglieri, come stabilito dal Regolamento Interno del Consiglio comunale. Nel 2019 si era incaricato il Consigliere Mattia Pederzoli che ha rassegnato le dimissioni nel 2020.

Ora, visto che il posto non può essere vacante, ritiene di proporre quale Consigliere che si occupi della Frazione di Saone la persona del Sindaco che conosce le problematiche della Frazione di Saone e che può portarle avanti con attenzione e competenza.

Chiede quindi che sia nominato il Sindaco Antolini quale delegato per la frazione di Saone.

Punto 12 all'OdG

Deliberazione n. 22/2021 dd. 15.04.2021

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. al rilascio del permesso di costruire in deroga per i lavori di recupero tramite demolizione e ricostruzione della p.ed. 1008 in C.C. Tione I^ parte, località Lavazedol.

EF

IL CONSIGLIO COMUNALE

*Rimane disconnesso dal collegamento on line il Consigliere Scalfi Luca.
Esce dal collegamento on line il Vice Sindaco Zamboni.
Presenti in collegamento on line n. 15 Consiglieri.*

Sentita la relazione del Sindaco.

Vista l'istanza di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 106 della L.P. 15/15 s.m.i. presentata in data 07.04.2021, prot. n. 3997, dal signor Cucci Cesare Ottorino relativa ai lavori per il recupero tramite demolizione e ricostruzione della p.ed. 1008 in C.C. Tione I^ parte, località Lavazedol, con allegato progetto a firma del geometra Zamboni Roberto e relazione geologica e geotecnica a firma del dott.geol. Alberti Silvio firmata per presa visione dal progettista.

Preso atto che il richiedente signor Cucci Cesare Ottorino ha dichiarato a pagina 2 del permesso di costruire che *"non sono stati reperiti titoli edilizi essendo l'immobile di remota costruzione e successivamente non è stato interessato da interventi per i quali era necessario munirsi di titoli abilitativi"*.

Vista la variante al Piano Regolatore Generale relativa al recupero del patrimonio edilizio montano approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1318 di data 04.06.2010, in vigore dal 16.06.2010, in particolare la scheda n. 161 relativa all'immobile p.ed. 1008 in C.C. Tione I^ parte, località Lavazedol, che classifica l'immobile medesimo come edificio con la tipologia di intervento di risanamento conservativo - R2 con una serie di prescrizioni.

Visto l'articolo 106 (interventi di carattere straordinario riguardanti edifici storici) della L.P. 15/15 s.m.i. di seguito riportato :

"1. Nel caso d'interventi riguardanti edifici storici soggetti a risanamento conservativo ed edifici del patrimonio edilizio tradizionale montano soggetti a risanamento conservativo e a ristrutturazione edilizia, se l'interessato presenta al comune una perizia asseverata che dimostra che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero con modalità conservative nel rispetto delle condizioni previste dalle norme urbanistiche per la relativa tipologia d'intervento, il consiglio comunale, acquisito il parere della CPC o l'autorizzazione paesaggistico-ambientale, se richiesta, può autorizzare il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del progetto di recupero proposto, anche con demolizione e ricostruzione, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

2. L'applicazione del comma 1 è esclusa nel caso di edifici assoggettati alla categoria del restauro od oggetto di vincolo ai sensi delle norme in materia di beni culturali.

3. Il progetto di demolizione e ricostruzione previsto dal comma 1 deve risultare coerente con le caratteristiche tipologiche, architettoniche, con le prescrizioni relative a elementi e materiali ammessi dal PRG per la categoria d'intervento a cui è soggetto l'edificio e, in generale, con l'obiettivo di migliorare le condizioni architettoniche dell'edificio preesistente e il contesto in cui è inserito.

4. Alle varianti ai progetti autorizzati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina delle varianti di cui all'articolo 92. Queste varianti sono subordinate al parere preventivo della CPC, fatta eccezione per quelle in corso d'opera".

Preso atto che l'intervento previsto ricade in area di tutela ambientale dal Piano Urbanistico Provinciale approvato con Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in vigore dal 26.06.2008 e dal vigente Piano Regolatore Generale.

Vista la delibera n. 93/2021 di data 25.03.2021 della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie con la quale è stata concessa l'autorizzazione ai soli fini della tutela paesaggistico-ambientale relativamente ai lavori di recupero della casa da monte p.ed. 1008 in C.C. Tione I[^] parte con le prescrizioni di seguito riportate : *"Al fine di conservare e riproporre elementi e/o materiali tradizionali tali da caratterizzare esteticamente il fabbricato, inserendolo armoniosamente nell'ambiente circostante, le tavole del tamponamento verticale sui timpani est ed ovest del sottotetto siano posate esternamente alla capriata, alternando pieni e vuoti in corrispondenza delle vetrate in modo da lasciar passare aria e luce all'interno. Inoltre, sia inserita una nuova trave orizzontale sotto le travature del timpano sul prospetto est, aggiungendo, di conseguenza, un'ulteriore trave orizzontale anche sul prospetto nord. Le vetrate ricavate nel tamponamento orizzontale sotto la capriata sul prospetto est siano a vetro unico. Il tutto come schematicamente rappresentato nel disegno allegato".*

Specificato che l'istanza di permesso di costruire in deroga non necessita del parere della Commissione Edilizia Comunale ai sensi degli articoli 7 e 9, comma 4, della L.P. 15/15 s.m.i. e secondo quanto precisato dall'Assessore all'Urbanistica della P.A.T. con la nota informativa datata 12.10.2015, prot. n. 517354, pervenuta in data 12.10.2015, prot. n. 12832.

Specificato che la documentazione progettuale presentata ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga ha già recepito le prescrizioni della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie sopra richiamate.

Dato atto che l'intervento richiesto in data 07.04.2021 relativamente all'intervento di recupero della p.ed. 1008 in C.C. Tione I[^] parte, località Lavazedol, mediante completa demolizione e ricostruzione dell'immobile, risulta in contrasto con la tipologia di intervento ammissibile dalla variante al Piano Regolatore Generale relativa al recupero del patrimonio edilizio montano, ossia all'intervento di risanamento conservativo di cui all'articolo 16 delle Norme di Attuazione che vieta la demolizione totale o parziale dell'edificio e quindi può essere applicato nella fattispecie il dispositivo normativo previsto all'articolo 106 della L.P. 15/15 s.m.i. in quanto viene assicurato comunque un recupero dell'edificio tutelato, classificato come insediamento storico montano, mediante la sua demolizione e ricostruzione nel rispetto delle caratteristiche architettoniche originarie dello stesso.

Dato atto che l'autorizzazione di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 106, comma 1, della L.P. 15/15 s.m.i. è possibile in quanto l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni stabilite dalle norme urbanistiche per la tipologia di intervento prevista, come meglio evidenziato con perizia statica asseverata in data 18.03.2021 a firma del dott. ing. Dalbon Mirko agli atti.

Visto il C.E.L. (Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa

espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Edilizia Privata, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dato atto che la presente non ha rilevanza contabile.

Con voti n. 15 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per appello nominale,

delibera

1. Di **autorizzare**, per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano, ai sensi dell'articolo 106 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 s.m.i., in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16 (risanamento conservativo) delle Norme di Attuazione della variante al Piano Regolatore Generale relativa al recupero del patrimonio edilizio montano approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1318 di data 04.06.2010, il rilascio del permesso di costruire in deroga richiesto in data 07.04.2021, prot. n. 3997, dal signor Cucci Cesare Ottorino, per i lavori di recupero tramite demolizione e ricostruzione della p.ed. 1008 in C.C. Tione I[^] parte, località Lavazedol, come da progetto a firma del geometra Zamboni Roberto.
2. Di **dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere con l'iter amministrativo relativo al rilascio del permesso di costruire in deroga richiesto il 07.04.2021, con voti n. 15 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
3. Di **DARE EVIDENZA** che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Punto n. 12 ODG

INTERVENTI

Si assenta il Vice Sindaco Zamboni, scollegandosi dalla seduta.

Relaziona il Sindaco, che spiega che questa sera non è presente il geometra dell'ufficio tecnico che segue questa pratica e che ha relazionato per due pratiche simili nella scorsa seduta.

Il Sindaco richiama la richiesta del proprietario di poter derogare per i lavori di recupero della p.ed. 1008 in C.C. Tione tramite demolizione e ricostruzione.

Questa modalità si può utilizzare su immobili che presentano problemi di staticità come è stato relazionato dal tecnico e dal geologo. Ricorda anche che la Commissione Tutela del Paesaggio ha approvato con una serie di prescrizioni, in particolare di ricostruire con le caratteristiche delle case da mont e le precisazioni dettate dalla Commissione Tutela del Paesaggio della Comunità.

La ricostruzione verrà quindi fatta secondo i canoni tipici delle nostre Ca da Mont; dà illustrazione di alcune delle previsioni.

Punto 13 all'OdG

Deliberazione n. 23/2021 dd. 15.04.2021

OGGETTO: Canone mercatale. Approvazione del regolamento comunale.

CZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rimane disconnesso dal collegamento on line il Consigliere Scalfi Luca.

Entra in collegamento on line il Vice Sindaco Zamboni.

Presenti in collegamento on line n. 16 Consiglieri.

Sentita la relazione dell'assessore incaricato Mario Failoni.

Vista la precedente deliberazione consiliare n. 6 dd. 26.02.2021 riguardante l'approvazione del regolamento comunale del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico).

Visto l'articolo 64 del predetto regolamento comunale che stabilisce che ai fini dell'applicazione del canone mercatale, di cui ai commi da 837 a 847 dell'art. 1 della Legge 160/2019, trovino applicazione, ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. n. 36 del 15 novembre 1993, le disposizioni integrative deliberate successivamente all'entrata in vigore del regolamento del Canone Unico, anche coordinate con la nuova disciplina stabilita dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione attuativa dell'art. 16, comma 1, lett. f) della L.P. 30 luglio 2010 n. 17, in sostituzione della delibera n. 1881 del 6 settembre 2013. Nelle more e salvo conguaglio con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2021, trovano applicazione le disposizioni in vigore nel 2020 per il medesimo presupposto.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 443 di data 19.03.2021 che costituisce l'adeguamento a livello provinciale della normativa nazionale, ai fini del coordinamento tra il Canone di Posteggio, istituito dall'articolo 16, comma 1, lettera f) della L.P. 30.07.2010 n. 17, ed il Canone istituito ai sensi della Legge n. 160/2019.

Dato atto che la deliberazione della Giunta provinciale n. 443 di data 19.03.2021 lascia alla libera scelta del comune se assorbire le quote del Canone Mercatale e del Canone di Posteggio nel canone nazionale, oppure nel canone provinciale oppure se mantenere distinti i due canoni, con la precisazione che comunque dovrà essere data evidenza delle due quote distinte in modo che si possano applicare eventuali agevolazioni sui due prelievi differentemente.

Giudicato opportuno mantenere distinti i due canoni, Canone Mercatale e Canone di Posteggio, in continuità con gli anni passati.

Vista la potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

Preso visione dello schema di Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone mercatale) allegato alla presente deliberazione e, dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo al Comune per legge, ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili.

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone mercatale in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata definendo il nuovo prelievo in modo da mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone mercatale), che si compone di nr. 20 articoli e nr. 1 allegato, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il Regolamento trova applicazione dal 01.01.2021, ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.

Vista la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

Ritenuto, viste le motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone mercatale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Visto l'articolo 1, commi da 816 a 847, della L. n. 160/2019.

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.

Visto lo Statuto del Comune di Tione di Trento approvato con deliberazione consiliare n. 10/2008 del 29.02.2008 e ss.mm..

Con n. 16 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti espressi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone mercatale), che si compone di nr. 20 articoli e nr. 1 allegato, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento di cui al punto 1 trova applicazione dal 1° gennaio 2021;
3. di dichiarare la presente deliberazione vista la necessità di avere le tariffe approvate dal 1° gennaio, ai sensi della normativa vigente, con voti n. 16 favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi per appello nominale dai n. 16 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
4. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE
IN STRUTTURE ATTREZZATE

(CANONE MERCATALE)

(Legge 160/2019)

Sommario

ART. 1 Ambito e finalità del Regolamento.....	3
ART. 2 Definizioni e disposizioni generali.....	3
ART. 3 Presupposto del canone.....	3
ART. 4 Soggetto passivo.....	4
ART. 5 Ufficio comunale competente.....	4
ART. 6 Commercio su aree pubbliche.....	4
ART. 7 Rilascio dell'autorizzazione.....	4
ART. 8 Criteri per la determinazione della tariffa.....	4
ART. 9 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	5
ART. 10 Determinazione delle tariffe giornaliere.....	5
ART. 11 Determinazione del canone.....	6
ART. 12 Modalità e termini per il pagamento del canone.....	6
ART. 13 Accertamenti – Recupero canone.....	7
ART. 14 Sanzioni e indennità.....	8
ART. 15 Sospensione della concessione.....	8
ART. 16 Autotutela.....	8
ART. 17 Riscossione coattiva.....	9
ART. 18 Rimborsi.....	9
ART. 19 Disposizioni transitorie.....	9
ART. 20 Disposizioni finali.....	9
Allegato A – CALCOLO DEL CANONE MERCATALE.....	10

ART. 1

Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018, n. 2), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Tione di Trento.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della suddetta legge, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 2

Definizioni e disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione del comune se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia.
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.
4. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

ART. 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Presupposto per l'applicazione del canone è l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati individuati dal Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche concessa ai titolari di concessione ed agli spuntisti. Tale autorizzazione è riconosciuta con il rilascio della concessione o con l'assegnazione del posteggio in sede di spunta.
3. Presupposto per l'applicazione del canone è anche la concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico nell'ambito dei mercati riservati, istituiti o autorizzati su area pubblica da parte di imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano attività di vendita di prodotti agricoli.

ART. 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dallo spuntista, dal titolare dell'atto di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico nell'ambito del mercato contadino o dall'occupante abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadrati.
2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di soggetti abusivi, il canone è dovuto con vincolo di solidarietà degli stessi.
3. Il canone è indivisibile ed il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

ART. 5

Ufficio comunale competente

1. Gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione ai sensi del Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche vengono emessi dall'ufficio comunale competente.
2. Il Funzionario responsabile del canone di cui al presente regolamento è lo stesso nominato agli effetti dell'art. 5 comma 4 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il Funzionario provvede all'applicazione del canone, all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale inerente tutti gli aspetti finanziari, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, fatte salve le competenze specifiche dei vari uffici in materia di autorizzazioni, concessioni e permessi. Le predette funzioni, nel caso di concessione del servizio a terzi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, sono esercitate dal Concessionario.

ART. 6

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato con le modalità, vincoli e validità temporale delle concessioni di posteggio previsti dalla normativa.

ART. 7

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio delle concessioni di posteggio nei mercati si rinvia al Regolamento comunale per il commercio su area pubblica ed al quadro normativo vigente in materia.

ART. 8

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni su suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a. classificazione delle strade in ordine di importanza;

- b. entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento per eccesso al metro quadrato superiore. La superficie utile ai fini della commisurazione dell'importo dovuto è quella risultante dall'atto di concessione del posteggio o, in caso di occupazioni effettuate da spuntisti, dalle superfici indicate nelle planimetrie di cui al vigente Regolamento per il commercio su area pubblica;
- c. durata dell'occupazione. Per gli spuntisti i giorni sono quelli effettivi, come risultanti dalle presenze rilevate;
- d. valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, agli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, il tutto con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

ART. 9

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone l'intero territorio comunale è classificato in un'unica categoria tariffaria.

ART. 10

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera è quella indicata all'articolo 1, comma 842, della Legge 160/2019 (che per i Comuni fino ai 10.000 abitanti è pari ad Euro 0,60 a giorno) che, moltiplicata per il coefficiente di adeguamento territoriale, costituisce la tariffa ordinaria. In sede di prima applicazione del nuovo canone il coefficiente di adeguamento territoriale è pari a 1, come di seguito indicato:

	Zona Unica territoriale
Tariffa standard	0.60
Coefficiente di adeguamento territoriale	1
Tariffa ordinaria	0.60

2. La tariffa applicata viene determinata moltiplicando la tariffa ordinaria per i coefficienti moltiplicatori qui di seguito indicati che tengono conto del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, agli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare:

Codice	Tipologia di occupazione	Coefficiente moltiplicatore
1	Mercato quindicinale del lunedì periodo estivo (dal 01.06 al 30.09 – orario dalle ore 7.45 alle ore 14.00)	0.80
2	Mercato quindicinale del lunedì periodo invernale (dal 01.10 al 31.05 – orario dalle ore 8.15 alle ore 14.00)	0.93
3	Fiera dei Termen (ultimi tre mercoledì di ottobre)	2.00
4	Mercato contadino estivo – orario dalle ore 8.00 alle ore 12.30	5.15
5	Mercato contadino invernale – orario dalle ore 13.30 alle ore 18.00	5.15

3. Per gli anni successivi, al fine di determinare la tariffa ordinaria, la Giunta Comunale potrà variare i predetti coefficienti moltiplicatori in un range di più o meno il 20%, tenuto conto della situazione socio economica del territorio. Le tariffe, se non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 11

Determinazione del canone

1. Considerato il carattere ricorrente e la cadenza settimanale del mercato contadino è riconosciuta per lo stesso, ai sensi dell'art. 1 comma 843 della Legge 160/2019, una riduzione del canone dovuto nella misura di seguito indicata:

Codice	Tipologia di occupazione	Riduzione
4	Mercato contadino estivo – orario dalle ore 8.00 alle ore 12.30	30%
5	Mercato contadino invernale – orario dalle ore 13.30 alle ore 18.00	30%

2. Ai fini della determinazione del canone si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore (indicate nei provvedimenti autorizzatori e fino ad un massimo di 9), in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie calcolata sulla base dell'art. 8. Le ore indicate nei provvedimenti autorizzatori si arrotondano all'unità di ora superiore.

ART. 12

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Relativamente alla Fiera dei Termen ed al Mercato contadino il versamento del canone deve essere effettuato entro la prima giornata di occupazione.

3. Per le occupazioni effettuate da titolari di concessione nell'ambito del mercato quindicinale del lunedì, l'ammontare del canone deve essere versato entro il 31 marzo dell'anno solare a cui l'occupazione si riferisce.
4. Per le occupazioni effettuate da ambulanti spuntisti (la cui occupazione è individuata attraverso l'operazione di spunta), in occasione sia del mercato quindicinale del lunedì che della Fiera dei Termen, l'ammontare del canone dovuto viene richiesto direttamente nel luogo di occupazione e al momento dell'assegnazione del posteggio e viene riscosso dagli agenti della Polizia locale che rilasciano una ricevuta indicante il giorno della presenza e l'importo versato.
5. A richiesta degli organi di vigilanza, nei giorni di svolgimento di fiera e mercato, deve essere data dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto dal Comune.
6. Qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 ed a seguito di motivata richiesta dell'interessato sarà facoltà del Funzionario Responsabile concederne la rateazione con importi da corrispondersi entro l'anno solare in rate mensili, bimestrali o trimestrali calcolando i vigenti interessi legali.
7. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario. In caso di mancata presenza alla Fiera dei Termen, qualora venga presentata idonea giustificazione di assenza, il relativo canone non viene richiesto. All'eventuale restituzione delle somme versate e non dovute provvede il responsabile dell'ufficio tributi.
8. Per le occupazioni abusive l'ammontare del canone dovuto con le relative sanzioni ed interessi nonché le spese di notifica saranno richiesti a mezzo lettera raccomandata o pec, concedendo il termine di 10 giorni per effettuare il versamento di quanto dovuto.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi.
10. Non si effettua alcun versamento per importi del Canone inferiori ad Euro 5,00.
11. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'avviso di pagamento. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni abusive gli interessi si applicano dalla data del verbale di accertamento.
12. Se il termine di pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

ART. 13

Accertamenti – Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvedono, oltre alla Polizia Municipale, il Responsabile dell'ufficio tributi comunale, nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, ai quali siano stati conferiti gli appositi poteri ai sensi dell'art. 1, comma 179 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze ed all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019 e del vigente Regolamento generale delle Entrate del Comune.

ART. 14

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge 689/1981 e dal comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a. un'indennità pari al canone maggiorato del 30 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b. una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50 della Legge 449/1997 nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 nè maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della Legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta ed il rilascio dell'atto di concessione.

ART. 15

Sospensione della concessione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ed in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di durata della sospensione ed al conseguente rimborso senza interessi.

ART. 16

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere

l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato.

ART. 17

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del D.P.R. 602/73, così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

ART. 18

Rimborsi

1. Con riferimento al mercato che si svolge ogni quindici giorni, gli ambulanti titolari di posto fisso possono presentare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, la domanda per chiedere, in caso di accertamento dell'assenza, il rimborso proporzionale per il periodo non usufruito e comunque non oltre il 50 per cento del canone annuo previsto in concessione, ferma restando l'esclusione dal rimborso in caso di utilizzo dell'occupazione per almeno il 70 per cento del periodo annuale concesso. Alla restituzione delle somme versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario responsabile dell'ufficio tributi. Ove il termine per il procedimento relativo al rimborso non sia disciplinato dal regolamento sul procedimento esso deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.

ART. 19

Disposizioni transitorie

2. La scadenza di versamento del canone di cui all'art. 12, comma 3, solo per il primo anno di applicazione, è prorogata al 31 ottobre 2021.

ART. 20

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato A – CALCOLO DEL CANONE MERCATALE

A. TARIFFA STANDARD

Tariffa giornaliera standard articolo 1, comma 842, Legge 160/2019 - abitanti fino a 10.000	€ 0.60
---	--------

B. TARIFFA GIORNALIERA

1 Coefficiente di adeguamento territoriale

ZONA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
UNICA	Intero territorio comunale	1

2 Coefficiente moltiplicatore di valutazione economica

Codice	Tipologia di occupazione	Coefficiente moltiplicatore
1	Mercato quindicinale del lunedì periodo estivo (dal 01.06 al 30.09 – orario dalle ore 7.45 alle ore 14.00)	0.80
2	Mercato quindicinale del lunedì periodo invernale (dal 01.10 al 31.05 – orario dalle ore 8.15 alle ore 14.00)	0.93
3	Fiera dei Termen (ultimi tre mercoledì di ottobre)	2.00
4	Mercato contadino estivo – orario dalle ore 8.00 alle ore 12.30	5.15
5	Mercato contadino invernale – orario dalle ore 13.30 alle ore 18.00	5.15

C. RIDUZIONI DEL CANONE DOVUTO:

Codice	Tipologia di occupazione	Riduzione
4	Mercato contadino estivo – orario dalle ore 8.00 alle ore 12.30	30%
5	Mercato contadino invernale – orario dalle ore 13.30 alle ore 18.00	30%

D. ELENCO TARIFFE GIORNALIERE A MQ.

Tipo di Mercato o Fiera	Tariffa giornaliera calcolata su 9 ore (incluso l'adeguamento territoriale ed il coefficiente moltiplicatore di valutazione economica)	Ore di mercato e Fiera (fino ad un massimo di 9 ore per il calcolo della tariffa)	Tariffa giornaliera parametrata all'orario	Tariffa giornaliera parametrata all'orario con lo sconto di cui al punto C. (se dovuto)
Mercato quindicinale del lunedì estivo	0.48	7	0.37	0.37
Mercato quindicinale del lunedì invernale	0.56	6	0.37	0.37
Fiera dei Termen (ultimi tre mercoledì di ottobre)	1.20	9	1.20	1.20
Mercato contadino estivo	3.09	5	1.72	1.20
Mercato contadino invernale	3.09	5	1.72	1.20

CALCOLO DEL CANONE MERCATALE PER I TITOLARI DI CONCESSIONE:

Mq risultanti da concessione × Tariffa giornaliera (punto D.) parametrata all'orario con lo sconto di cui al punto C. (se dovuto) × giornate di mercato da calendario

CALCOLO DEL CANONE MERCATALE PER GLI SPUNTISTI:

Mq risultanti dalle superfici indicate nelle planimetrie di cui al vigente Regolamento per il commercio su area pubblica × Tariffa giornaliera (punto D.) parametrata all'orario con lo sconto di cui al punto C. (se dovuto)

Punto n. 13 ODG

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Failoni che ricorda che nella precedente seduta Consiglio comunale si era approvato il Regolamento sul canone patrimoniale unico.

Ora si tratta di deliberare sul regolamento relativo al canone mercatale.

Spiega che si tratta di un canone che va pagato per l'occupazione degli spazi per l'attività di commercio nei mercati in aree pubbliche.

Spiega le varie previsioni della normativa, la presenza di norme sia dello Stato che della PAT.

Il canone che si intende richiedere è nell'ordine di quello che si richiedeva in precedenza.

Si tratta di un canone da richiedere per la concessione e l'occupazione di aree e spazi del demanio o del patrimonio indisponibile comunale da destinare ai mercati.

Il Regolamento è composto da 20 articoli e un allegato e trova applicazione a partire dal 1.1.2021.

Punto n. 14 ODG

Deliberazione n. 24/2021 dd. 15.04.2021

OGGETTO: Determinazione del Canone di Posteggio per l'anno 2021 e seguenti.

CZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

*Rimane disconnesso dal collegamento on line il Consigliere Scalfi Luca.
Presenti in collegamento on line n. 16 Consiglieri.*

Sentita la relazione dell'assessore incaricato Mario Failoni.

Premesso che, per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche,

- l'articolo 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019 ha istituito il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) in sostituzione dei precedenti Canone sulla pubblicità, Diritto sulle pubbliche affissioni e Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- la predetta modifica legislativa nazionale ha richiesto un adeguamento a livello provinciale intervenuto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 443 di data 19.03.2021, ai fini del coordinamento tra il Canone di Posteggio, istituito dall'articolo 16, comma 1, lettera f) della LP 30.07.2010 n. 17, ed il Canone Unico, istituito ai sensi della Legge n. 160/2019.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1881 del 06.09.2013 ed in particolare il punto 6 dell'allegato nr. 1, che definiva quali fossero le spese sostenute dal comune che potessero concorrere alla determinazione del Canone di Posteggio e dato atto che tali disposizioni sono ancora valide, intendendo sostituito ogni rinvio fatto alla Tosap/Cosap con il nuovo Canone Unico.

Dato atto che la deliberazione della Giunta provinciale n. 443 di data 19.03.2021 lascia alla libera scelta del comune se assorbire la quota del Canone Mercatale nel Canone di Posteggio oppure del Canone di Posteggio nel Canone Mercatale oppure se mantenere distinti i due canoni, con la precisazione che comunque dovrà essere data evidenza delle due quote distinte in modo che si possano applicare eventuali agevolazioni sui due prelievi differentemente.

Dato atto che la deliberazione della Giunta provinciale n. 443 di data 19.03.2021 stabilisce che il canone di posteggio si applichi anche agli imprenditori agricoli che vendono i prodotti provenienti dalle rispettive aziende sia in posteggi riservati all'interno dei mercati che nei mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli, con la facoltà per il comune, nel caso di mercato riservato, istituito o autorizzato su suolo pubblico (mercato contadino), di esentare il canone se l'allestimento e la gestione sia a totale carico dei soggetti organizzatori.

Dato atto che la deliberazione della Giunta provinciale n. 443 di data 19.03.2021 stabilisce che alle violazioni in materia di Canone di Posteggio, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f) della LP 30.07.2010 n. 17, si applichino le sanzioni previste dalle

norme statali che disciplinano il Canone Unico, di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

Giudicato opportuno mantenere distinti i due canoni, Canone Mercatale e Canone di Posteggio, in continuità con gli anni passati.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 271 dd. 22.11.2016 con la quale veniva aggiornato in Euro 0,19 a metro quadrato ed a giorno il Canone di Posteggio per l'anno 2017 e seguenti, adeguando il valore deliberato per l'anno 2014 all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Considerato che l'importo del Canone riscosso annualmente nel periodo dal 2017 al 2020 è stato pari ad un valore medio di Euro 5.000,00.

Ritenuto di approvare per l'anno 2021 la tariffa di Euro/mq/giorno 0,20 prevedendo un arrotondamento minimale.

Ritenuto che l'importo del Canone di Posteggio possa così compensare le spese sostenute dal Comune per le attività di predisposizione delle aree mercatali quali l'apprestamento della segnaletica, il posizionamento delle transenne e di altri dispositivi di protezione, il servizio di sgombero neve, ove necessario, ed il servizio connesso alla gestione amministrativa del mercato (ad esempio la rilevazione delle presenze e la riscossione diretta).

Dato atto che così facendo viene rispettato quanto previsto dagli indirizzi generali formulati dalla Provincia per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggi.

Dato atto che il Canone di Posteggio viene richiesto per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche e viene riscosso in aggiunta al Canone Mercatale ai sensi del regolamento comunale.

Dato atto che:

- per il mercato quindicinale del lunedì e per i titolari di posto fisso il pagamento è dovuto posticipatamente entro il 31 luglio dell'anno, per il primo semestre, ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre dell'anno precedente,
- per il mercato quindicinale del lunedì e per gli spuntisti il pagamento è dovuto direttamente unitamente al canone mercatale,
- per la fiera dei Termen la riscossione avviene unitamente al Canone Mercatale.

Vista la facoltà data dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 443 di data 19.03.2021 in merito alla possibilità di disporre un'esenzione totale o parziale dal pagamento del Canone di Posteggio nel caso in cui l'allestimento e la gestione del mercato contadino siano a totale o parziale carico dei soggetti organizzatori del mercato stesso e ritenuto opportuno esentare il Canone di Posteggio per il mercato contadino visto che l'allestimento e la gestione dello stesso sono a totale carico del soggetto organizzatore.

Ritenuto di prevedere che l'importo del canone come sopra specificato (€/mq/gg 0,20) valga per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, rinviando alla Giunta comunale la facoltà di aggiornare il predetto canone ove la situazione socio economica del territorio nonché l'aumento delle spese per l'apprestamento dell'area mercatale lo richiedessero.

Dato atto che il presente provvedimento viene approvato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021 fissato al 30.04.2021, anche dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021, per entrare in vigore il 01.01.2021 ex art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Visto l'articolo 1, commi da 816 a 847, della L n. 160/2019.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1881 del 06.09.2013.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 443 di data 19.03.2021.

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.

Visto lo Statuto del Comune di Tione di Trento approvato con deliberazione consiliare n. 10/2008 del 29.02.2008 e ss.mm..

Esce dal collegamento on line il Sindaco.

Presenti in collegamento on line n. 15 Consiglieri.

Con n. 15 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di disciplinare l'applicazione del Canone di Posteggio mantenendo distinti il Canone Mercatale dal Canone di Posteggio in continuità con gli anni passati;
2. di stabilire per l'anno 2021 il Canone di Posteggio nella misura di Euro 0,20 a metro quadrato ed a giorno;
3. di esentare l'applicazione del Canone di Posteggio per il mercato contadino poiché l'allestimento e la gestione dello stesso sono a totale carico del soggetto organizzatore del mercato;
4. di dare atto che l'importo del canone come sopra specificato varrà per l'anno 2021 e, ove non si proceda annualmente alla sua rideterminazione entro i termini di legge, lo stesso si considera prorogato anche per gli anni successivi;
5. di precisare che il Canone di Posteggio deve essere applicato allo svolgimento

dell'attività di commercio su aree pubbliche, con esclusione del mercato contadino, viene riscosso in aggiunta al Canone Mercatale e pagato unitamente allo stesso ad eccezione dei titolari di posto fisso nel mercato quindicinale del lunedì per i quali viene riscosso semestralmente e posticipatamente entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio;

6. di dichiarare la presente deliberazione vista la necessità di avere le tariffe approvate dal 1° gennaio, ai sensi della normativa vigente, con voti n. 15 favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi per appello nominale dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
7. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
8. opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
9. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

Punto n. 14 ODG

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Failoni affermando che, come ha anticipato al punto precedente, oltre al canone mercatale bisogna prevedere anche il Canone di Posteggio che è collegato ai costi per la predisposizione e alla gestione del mercato stesso.

Si tratta di un canone che ammonta ad 0,20 per metro quadrato al giorno, che è in linea con la situazione precedente (era di € 0,19 per metro quadrato al giorno) e si è arrotondato.

Gli incassi sono sui 5.000,0 euro annui.

Quindi si tratta ora di deliberare sul canone di posteggio.

Per il mercato contadino, per il quale l'organizzazione è curata dal soggetto gestore (Coldiretti), non si applica il canone di parcheggio in quanto il canone è collegato ad un'attività svolta dal Comune e non ricorre il caso, essendo svolta da collaboratore.

Il Sindaco interviene e comunica - precisando che ha sentito ora che si parla anche di mercato contadino - che si assenta in quanto operatore su detto mercato. Si stacca quindi dal collegamento.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 22,10.

Il presente verbale si compone di n. 58 pagine e degli allegati richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mirella Girardini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

documento firmato digitalmente

Il presente documento in forma cartacea costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alla regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.lgs 39/1993).
